

STUDIO PIZZANO
CONSULENZA TRIBUTARIA
SOCIETARIA ED ENTI SPORTIVIQUOTIDIANO
FISCALEEDIZIONE DEL
26
AGOSTO 2026

Il quotidiano di informazione e approfondimento tributario, societario e professionale

ANNO I • MERCOLEDÌ 26 AGOSTO 2026 EDIZIONE QUOTIDIANA • 6 APPROFONDIMENTI DIFFUSIONE DIGITALE • WWW.STUDIOPIZZANO.IT

★ IL PRIMO PIANO • ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Centro CONI: domande di adesione ASD e SSD entro il 10 settembre 2026

Il CONI ha aperto le candidature per il progetto Centro CONI – Orientamento e Avviamento allo Sport 2026/2027: requisiti, scadenza del 10 settembre 2026 e adempimenti per le ASD e le SSD interessate.

IL CONI ha pubblicato l'avviso pubblico per l'adesione al progetto "Centro CONI, Orientamento e Avviamento allo Sport" per la stagione 2026/2027, rivolto alle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) che lavorano con bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni. Dal 16 luglio 2026 le domande si presentano sulla piattaforma dedicata, che resterà attiva fino alle ore 23:59 del 10 settembre 2026. Il bando richiede requisiti precisi: iscrizione ai registri sportivi nazionali, disponibilità di un impianto idoneo, esperienza comprovata nel settore giovanile e un numero adeguato di educatori tecnico sportivi qualificati. Chi aderisce...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Quadro Normativo: Normativa di settore e prassi amministrativa.

Rischio Operativo: Contestazioni e riprese a tassazione ordinaria.

Azione di Studio: Esaminare la disciplina applicabile a Centro CONI e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per la verifica di conformità.

ANALISI INTEGRALE

CONTINUA A PAGINA 10 →

L'APPROFONDIMENTO DEL GIORNO
di Sabatino Pizzano

ACCERTAMENTO

Concordato in continuità: la modifica della proposta non sopravvive all'omologazione

Con l'ordinanza n. 22229 del 15 agosto 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha chiuso una questione dibattuta da anni tra imprese in crisi e loro consulenti: una volta omologato il concordato preventivo in continuità aziendale, il debitore può ancora modificare unilateralmente le condizioni proposte ai creditori? La risposta della Corte è negativa. L'articolo 186-bis, comma 7, della legge fallimentare, che riconosce al debitore la facoltà di modificare la proposta, si applica solo prima dell'omologazione: dopo, quella facoltà si esaurisce e il debitore resta...

L'ANALISI A PAGINA 3 →

ALTRI TEMI E FOCUS DEL GIORNO

GUIDA RAPIDA ALLE NOVITÀ

BONUS & CASA

Sismabonus acquisti: come compilare il quadro RS del modello Redditi SC 2026

Una società che nel 2025 ha acquistato un'unità immobiliare in una zona sismica agevolata, ricavata dalla demolizione e ricostruzione antisismica di un edificio, può beneficiare del sismabonus acquisti previsto dall'articolo 16, comma...

SEGUE A PAGINA 7 →

SPORT & ASD

Fiscalità sagre Pro Loco 2026: IVA, IRES e nuovi regimi dopo la 398

Dal 2026 la fiscalità delle sagre organizzate dalle Pro Loco cambia in modo profondo. La Legge 398/1991 non è più utilizzabile dalle Pro Loco, anche quando l'associazione non è iscritta al RUNTS. Per le Pro Loco APS diventano centrali...

SEGUE A PAGINA 13 →

FISCO & IMPOSTE

Avviso bonario e concordato preventivo biennale: la decadenza scatta in 60 giorni

Chi ha aderito al concordato preventivo biennale (CPB), l'accordo che fissa in anticipo con l'Agenzia delle entrate il reddito su cui calcolare le imposte per due periodi d'imposta, e riceve una comunicazione di irregolarità, il...

SEGUE A PAGINA 20 →

L'AGENDA DELLO STUDIO • PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE

20 AGOSTO: Versamenti unificati F24 imposte dirette, IVA, contributi INPS e ritenute (ripresa estiva).

30 SETTEMBRE: Invio telematico Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE 2° trimestre).

ADEMPIMENTI FISCALI & CONTRIBUTIVI

31 OTTOBRE (2 NOV): Presentazione Modello Redditi 2026 e perfezionamento opzione CPB.

AREE COPERTE OGGI:

ACCERTAMENTO: 1 • BONUS & CASA: 1 • SPORT & ASD: 2 • FISCO & IMPOSTE: 1 • IMPRESE & SOCIETÀ: 1

■ AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il **Quotidiano Fiscale** e l'edizione settimanale de **La Settimana Fiscale** con dossier in PDF.



ISCRIVITI GRATIS →

Sommario Esecutivo del Giorno

Guida ragionata e rinvio ipertestuale ai 5 approfondimenti odierni

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

1 APPROFONDIMENTO

PROCEDURE CONCORSALE

Concordato in continuità: la modifica della proposta non sopravvive all'omologazione

PAG. 3 →

Con l'ordinanza n. 22229 del 15 agosto 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha chiuso una questione dibattuta da anni tra imprese in crisi e...

AGEVOLAZIONI & BONUS EDILIZI

1 APPROFONDIMENTO

BONUS EDILIZI

Sismabonus acquisti: come compilare il quadro RS del modello Redditi SC 2026

PAG. 7 →

Una società che nel 2025 ha acquistato un'unità immobiliare in una zona sismica agevolata, ricavata dalla demolizione e ricostruzione antisismica di un...

ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

2 APPROFONDIMENTI

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

Centro CONI: domande di adesione ASD e SSD entro il 10 settembre 2026

PAG. 10 →

Il CONI ha aperto le candidature per il progetto Centro CONI – Orientamento e Avviamento allo Sport 2026/2027: requisiti, scadenza del 10 settembre 2026 e...

ENTI TERZO SETTORE

Fiscalità sagre Pro Loco 2026: IVA, IRES e nuovi regimi dopo la 398

PAG. 13 →

Guida 2026 alla fiscalità delle sagre Pro Loco: IVA sulla somministrazione, art. 79, art. 80 e art. 86 CTS, raccolte fondi e fine della Legge 398/1991.

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

1 APPROFONDIMENTO

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Avviso bonario e concordato preventivo biennale: la decadenza scatta in 60 giorni

PAG. 20 →

Le comunicazioni di irregolarità riferite ai periodi coperti dal concordato preventivo biennale stanno diventando, per molti contribuenti, un passaggio...

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

1 APPROFONDIMENTO

GUIDA AL BILANCIO

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali: guida alla voce B10b

PAG. 24 →

terreni, fabbricati, autoveicoli, ammortamento maggiorato commercio al dettaglio e iperammortamento 2026-2028 con decreto attuativo.

Concordato in continuità: la modifica della proposta non sopravvive all'omologazione

Con l'ordinanza n. 22229 del 15 agosto 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha chiuso una questione dibattuta da anni tra imprese in crisi e loro consulenti: una volta omologato il concordato preventivo in continuità aziendale, il debitore può ancora modificare unilateralmente le condizioni proposte ai creditori? La risposta della Corte è negativa. L'articolo 186-bis, comma 7, della legge fallimentare, che riconosce al debitore la facoltà di modificare la proposta, si applica solo prima dell'omologazione: dopo, quella facoltà si esaurisce e il debitore resta vincolato a quanto pattuito.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

PROCEDURE CONCORSALE.

Norme chiave

D.Lgs. 13/2024, D.Lgs. 108/2024, Art. 9-bis D.L. 50/2017 (ISA).

A chi si applica

Titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo soggetti agli indici sintetici di affidabilità (ISA).

Azione richiesta

Valutare la convenienza della proposta di reddito concordato 2026-2027 e i benefici di premialità fiscale.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Modalità di adesione e benefici fiscali del Concordato Preventivo Biennale e del regime di ravvedimento speciale.
- 💡 **Impatto operativo:** L'adesione al CPB blocca gli accertamenti presuntivi sul biennio concordato e apre all'accesso al regime di ravvedimento speciale sulle annualità pregresse.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'eventuale omissione di dichiarazioni o violazioni gravi di certificazione comporta la decadenza immediata dal concordato.

Con l'ordinanza n. 22229 del 15 agosto 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha chiuso una questione dibattuta da anni tra imprese in crisi e loro consulenti: una volta omologato il concordato preventivo in continuità aziendale, il debitore può ancora modificare unilateralmente le condizioni proposte ai creditori? La risposta della Corte è negativa. L'articolo 186-bis, comma 7, della legge fallimentare, che riconosce al debitore la facoltà di modificare la proposta, si applica solo prima dell'omologazione: dopo, quella facoltà si esaurisce e il debitore resta vincolato a quanto pattuito. Decisivi, per i giudici, il significato tecnico della parola "proposta" e il collegamento della norma con l'articolo 173 della legge fallimentare, che riguarda soltanto la fase precedente al decreto del tribunale. La pronuncia ha ricadute pratiche dirette su ogni concordato in continuità che, dopo l'omologa, incontri difficoltà nell'esecuzione del piano: chi ha sottoscritto un accordo con i creditori non può poi cambiarlo da solo, ma deve percorrere le strade previste dalla legge per l'inadempimento o rivolgersi a nuovi strumenti di gestione della crisi.

IL CASO DECISO DALLA CASSAZIONE

La vicenda riguarda una società ammessa a concordato preventivo in continuità aziendale diretta, cioè una procedura in cui l'impresa in difficoltà propone ai creditori un piano di pagamento parziale dei debiti continuando però a esercitare l'attività, invece di liquidare il patrimonio. Il Tribunale di Nocera Inferiore aveva omologato la proposta con decreto del 20 giugno 2014, rendendo il piano vincolante per

l'azienda e per tutti i creditori con crediti anteriori alla procedura.

A distanza di anni, riscontrata l'impossibilità di eseguire il piano nei termini originariamente concordati, la società ha depositato a partire dal 2022 diversi ricorsi con cui chiedeva di modificare le condizioni del concordato già omologato: in sostanza, di rinegoziare tempi e percentuali di pagamento dei creditori senza passare da una nuova procedura. Il Tribunale ha respinto le richieste, escludendo fin da subito l'esistenza di un potere di modifica unilaterale dopo l'omologazione. Anche la Corte d'appello di Salerno, chiamata a decidere sul reclamo (l'impugnazione con cui si contesta davanti al giudice superiore un provvedimento del tribunale fallimentare), ha confermato il rigetto. La società ha allora proposto ricorso in Cassazione, basato su un unico motivo: la violazione dell'articolo 186-bis, comma 7, della legge fallimentare, che a suo avviso le avrebbe comunque riconosciuto quella facoltà anche in fase esecutiva, proprio per il rischio d'impresa insito nella continuità aziendale.

Un aspetto procedurale merita di essere chiarito subito, perché spiega perché la Cassazione abbia applicato la legge fallimentare del 1942 e non il più recente Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII, D.Lgs. n. 14/2019). L'articolo 390 del CCII stabilisce infatti una disciplina transitoria: le procedure concorsuali aperte prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice restano regolate dalle norme della legge fallimentare fino alla loro conclusione. Trattandosi di una procedura pendente, avviata quando il CCII non era ancora applicabile, la Cassazione ha dovuto valutare la questione sulla base delle vecchie regole, pur richiamando,

come si vedrà, la nuova disciplina come argomento di conferma.

PERCHÉ “PROPOSTA” E “CONCORDATO OMOLOGATO” NON SONO LA STESSA COSA

Il cuore della decisione sta nell'analisi letterale dell'articolo 186-bis, comma 7, della legge fallimentare. La norma stabilisce che, se nel corso della procedura l'esercizio dell'impresa cessa oppure risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale interviene secondo l'articolo 173 della stessa legge, ma resta “salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato”.

La ricorrente sosteneva che questa facoltà costituisse una regola speciale, pensata apposta per il concordato in continuità e quindi applicabile anche dopo l'omologazione, proprio perché in questo tipo di concordato l'impresa continua a operare e resta esposta ai rischi ordinari dell'attività d'impresa.

La Cassazione respinge questa lettura valorizzando il significato tecnico dei termini usati dal legislatore. Prima dell'omologazione, quella che il debitore presenta ai creditori è una **proposta**: un atto che l'impresa in crisi formula da sola, in modo unilaterale, e che può ancora essere corretto o adeguato nei limiti fissati dagli articoli 175 e 177 della legge fallimentare (le norme che regolano rispettivamente l'esame della proposta prima del voto dei creditori e le modifiche possibili fino a quindici giorni prima dell'adunanza). Con l'omologazione, cioè con il decreto del tribunale che approva definitivamente l'accordo, quella proposta si trasforma in un **concordato omologato**: non è più un atto del solo debitore, ma un accordo vincolante. L'articolo 184 della legge fallimentare stabilisce infatti che il concordato omologato obbliga tutti i creditori anteriori alla procedura e vincola allo stesso modo il debitore.

Secondo la Corte, la facoltà di modifica prevista dall'articolo 186-bis, comma 7, riguarda soltanto il primo termine, la proposta, e non il secondo, il concordato ormai approvato. Mancando una norma che autorizzi espressamente il debitore a rimodulare da solo il contenuto di un accordo già vincolante per i creditori, quel potere non può essere ricavato per via interpretativa, cioè non può essere “inventato” dal giudice estendendo il significato della legge oltre quanto scritto.

IL COLLEGAMENTO CON L'ARTICOLO 173: UN LIMITE TEMPORALE PRECISO

Il secondo argomento usato dalla Cassazione riguarda il rinvio interno contenuto nello stesso comma 7 dell'articolo 186-bis. La norma richiama espressamente l'articolo 173 della legge fallimentare, che disciplina la revoca dell'ammissione al concordato: il tribunale può revocare l'ammissione quando scopre atti di frode del debitore, oppure quando emergono fatti, anche preesistenti ma non conosciuti al momento dell'ammissione, che rendono la prosecuzione della procedura inammissibile o non conveniente per i creditori.

Questo meccanismo, spiega la Corte, presuppone per definizione una procedura ancora aperta e un provvedimento di ammissione che può ancora essere revocato: non può quindi operare dopo l'omologazione, quando la procedura si è ormai conclusa con l'approvazione definitiva dell'accordo. Se la facoltà di modifica della proposta è agganciata proprio a questo meccanismo, il suo perimetro temporale è lo stesso: vale prima dell'omologazione, non dopo.

A rafforzare questa conclusione, la Cassazione osserva che il comma 7 dell'articolo 186-bis non richiama invece l'articolo 186 della legge fallimentare, che è la norma che si occupa specificamente di ciò che può accadere dopo l'omologazione. L'articolo 186 prevede due soli rimedi per la fase esecutiva: la risoluzione del concordato, quando l'inadempimento del debitore non è di scarsa importanza e i creditori ne fanno richiesta, e l'annullamento, nei casi tipici previsti dalla legge (per esempio quando emerge che l'attivo era stato dolosamente sopravvalutato o il passivo sottratto). Il fatto che la norma sulla modifica della proposta non menzioni affatto questi rimedi, ma solo l'articolo 173, viene definito dalla Corte un elemento “decisivo”: se il legislatore avesse voluto consentire la modifica anche dopo l'omologazione, avrebbe dovuto collegarla ai rimedi post-omologa, non a un meccanismo che per sua natura opera solo prima.

L'ARTICOLO 118-BIS DEL CODICE DELLA CRISI COME CONFERMA INDIRETTA

Pur ribadendo che il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza non si applicava al caso specifico, la Cassazione ha comunque richiamato una norma più recente per rafforzare il proprio ragionamento: l'articolo 118-bis del CCII, introdotto dal decreto legislativo n. 136/2024 (il cosiddetto “correttivo ter” alla riforma della crisi d'impresa).

Questa disposizione, per la prima volta nell'ordinamento italiano, disciplina espressamente la possibilità di modificare il piano di un concordato in continuità aziendale dopo l'omologazione. Si tratta però di una modifica limitata e sottoposta a garanzie precise: l'imprenditore può adeguare il **piano**, cioè le modalità operative con cui l'accordo viene eseguito nel tempo, ma non può alterare le **condizioni concordatarie**, ossia i diritti dei creditori così come fissati dal decreto di omologazione (percentuali di pagamento, tempi e modalità di soddisfacimento). Per intervenire sul piano, l'imprenditore deve inoltre rispettare una procedura articolata: rinnovare l'attestazione di un esperto indipendente sulla fattibilità del piano modificato, acquisire il parere del commissario giudiziale (il professionista nominato dal tribunale per vigilare sulla procedura), pubblicare le modifiche nel registro delle imprese e comunicarle ai creditori, che possono opporsi.

Per la Cassazione, questa novità normativa conferma, per due vie, la correttezza della propria lettura del vecchio regime. Da un lato dimostra che ciò che può essere adeguato, anche nel sistema più aggiornato, è solo lo strumento con cui l'accordo viene eseguito, non i diritti dei creditori già cristallizzati dall'omologazione. Dall'altro, sul

piano del metodo interpretativo, il fatto che il legislatore abbia dovuto introdurre una norma apposita per consentire la modifica del piano dopo l'omologazione (esattamente come ha fatto l'articolo 58 del CCII per gli accordi di ristrutturazione dei debiti) dimostra che, in assenza di una disposizione espressa come accadeva nella legge fallimentare, quella modifica non era ammissibile. Se bastasse un'interpretazione estensiva dell'articolo 186-bis, comma 7, il legislatore non avrebbe avuto bisogno di scrivere una norma nuova.

IL REGIME DEL CODICE DELLA CRISI IN SINTESI

ASPETTO	LEGGE FALLIMENTARE (PROCEDURE APERTE PRIMA DEL CODICE DELLA CRISI E ANCORA PENDENTI)	CODICE DELLA CRISI, ART. 118-BIS (DAL CORRETTIVO D.LGS. 136/2024)
Modifica del piano dopo l'omologa	Non prevista	Ammessa, se le modifiche sono sostanziali ai fini del soddisfacimento della proposta
Modifica delle condizioni concordatarie (diritti dei creditori)	Esclusa	Esclusa
Garanzie richieste	Nessuna, perché la modifica non è ammessa	Rinnovo dell'attestazione dell'esperto, parere del commissario giudiziale, pubblicazione nel registro delle imprese, comunicazione ai creditori con facoltà di opposizione
Rimedio in caso di inadempimento non di scarsa importanza	Risoluzione del concordato su istanza dei creditori (art. 186 l.fall.)	Rimedi equivalenti nel sistema del CCII

DEVIAZIONI DAL PIANO E CONFINI DELL'INADEMPIMENTO

Un altro passaggio dell'ordinanza aiuta a capire come vada gestita, nel regime della legge fallimentare, una difficoltà sopravvenuta nell'esecuzione del concordato. La Cassazione distingue tra il **contenuto normativo del concordato**, cioè le percentuali di pagamento, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori fissati dal decreto di omologazione, e il **piano di esecuzione**, che è lo strumento operativo con cui quel contenuto viene realizzato nel tempo (per esempio la sequenza delle vendite di beni, le tempistiche degli incassi, la gestione della liquidità).

Nel sistema della legge fallimentare, privo di una disposizione analoga all'articolo 118-bis del CCII, gli scostamenti rispetto al piano non danno luogo a una procedura di revisione o aggiornamento formale: restano semplici manifestazioni di un possibile inadempimento. Sarà poi il giudice del merito, su istanza dei creditori, a valutare se quell'inadempimento è "di non scarsa importanza" ai sensi dell'articolo 186, comma 2, della legge fallimentare, soglia che condiziona la possibilità di ottenere la risoluzione del concordato. Al di fuori di questo schema, la Cassazione esclude che il debitore abbia un potere autonomo di adattare da solo il piano e le condizioni pattuite, per quanto le difficoltà incontrate siano reali e non imputabili a sua colpa.

LE CONSEGUENZE PRATICHE PER IMPRESE E ADVISOR

La pronuncia ha un effetto molto concreto per tutte le aziende che, avendo un concordato in continuità già omologato secondo le vecchie regole della legge fallimentare, si trovano oggi in difficoltà nell'esecuzione del piano. Per queste situazioni non esistono corsie preferenziali o scorciatoie di rinegoziazione diretta con i creditori: restano disponibili solo gli strumenti previsti dalla legge, che sono sostanzialmente due.

- La gestione dell'inadempimento secondo l'articolo 186 della legge fallimentare, che può sfociare nella risoluzione del concordato su richiesta dei creditori, se il mancato rispetto degli impegni è di non scarsa importanza.
- Il ricorso a nuovi strumenti di regolazione della crisi, cioè l'avvio di una nuova procedura (per esempio un nuovo concordato o un accordo di ristrutturazione) che tenga conto della situazione economica attuale dell'impresa, anziché tentare di modificare unilateralmente quello già in corso.

Per chi assiste imprese in concordato, la lezione operativa riguarda soprattutto la fase di costruzione del piano, prima ancora che la proposta venga presentata ai creditori. Se la rinegoziazione dopo l'omologazione non è un rimedio disponibile nel regime della legge fallimentare, la sostenibilità del piano va verificata a monte, includendo scenari di stress realistici (cali di fatturato, ritardi negli incassi, aumento dei costi) già all'interno del perimetro che sarà sottoposto all'omologazione. Un piano costruito con margini di sicurezza troppo ridotti espone l'impresa al rischio di trovarsi, anni dopo, senza strumenti per adeguare gli impegni presi, se non attraverso il contenzioso sull'inadempimento o l'apertura di una nuova procedura, entrambe soluzioni più onerose e incerte rispetto a una rinegoziazione concordata.

CHE COSA CAMBIA PER LE PROCEDURE APERTE CON IL NUOVO CODICE DELLA CRISI

Vale la pena ribadire che questa pronuncia riguarda un concordato ammesso e omologato sotto la vecchia legge fallimentare, e resta quindi vincolante per tutte le procedure ancora pendenti in questo regime, per effetto della disciplina transitoria dell'articolo 390 del CCII. Le imprese che oggi aprono un concordato in continuità aziendale sotto il Codice della crisi si trovano invece in una posizione diversa, proprio grazie all'articolo 118-bis introdotto dal correttivo del 2024: se dopo l'omologazione emerge la necessità di modifiche sostanziali del piano per garantire il soddisfacimento della proposta, l'imprenditore può attivare la procedura descritta in precedenza, con il rinnovo dell'attestazione dell'esperto e il coinvolgimento del commissario giudiziale e dei creditori.

Questa possibilità, tuttavia, non equivale in alcun modo a una libertà di rinegoziare le condizioni pattuite con i creditori: resta fermo, anche nel nuovo Codice, che i diritti dei creditori fissati dal decreto di omologazione non sono nella disponibilità del debitore. Chi gestisce oggi una procedura di concordato in

continuità aziendale deve quindi verificare, caso per caso, quale regime si applica (legge fallimentare o Codice della crisi, a seconda della data di apertura della procedura) e, di conseguenza, quali margini di adeguamento del piano siano effettivamente percorribili quando l'esecuzione incontra difficoltà.

ROADMAP DI ADESIONE: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

 Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1 SIMULAZIONE & DATI ISA

Elaborazione della proposta di reddito concordato 2026-2027 tramite software Redditi con i dati contabili e punteggio ISA.

2 CONFRONTO CON TREND REALI

Analisi di convenienza economica tra imposte sul reddito concordato vs imposte stimate su budget di fatturato effettivo.

3 ACCETTAZIONE IN DICHIARAZIONE

Compilazione del quadro CPB all'interno della dichiarazione dei redditi e contestuale opzione per il ravvedimento speciale pregresso.

4 MONITORAGGIO CAUSA DECADENZA

Presidio contabile e tempestività nei versamenti delle imposte per evitare la revoca retroattiva del patto fiscale.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/concordato-in-continuita-modifica-proposta-omologazione/> →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

Sismabonus acquisti: come compilare il quadro RS del modello Redditi SC 2026

Una società che nel 2025 ha acquistato un'unità immobiliare in una zona sismica agevolata, ricavata dalla demolizione e ricostruzione antisismica di un edificio, può beneficiare del sismabonus acquisti previsto dall'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63/2013. Una società che nel 2025 ha acquistato un'unità immobiliare in una zona sismica agevolata, ricavata dalla demolizione e ricostruzione antisismica di un edificio, può beneficiare del sismabonus acquisti previsto dall'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63/2013. Per i soggetti Ires la detrazione spetta nella misura del 36%, diversa da quella del 50% riservata alle persone fisiche che destinano l'immobile ad abitazione principale, e va calcolata entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

BONUS EDILIZI.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Sismabonus acquisti e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Una società che nel 2025 ha acquistato un'unità immobiliare in una zona sismica agevolata, ricavata dalla demolizione e ricostruzione antisismica di un edificio, può beneficiare del sismabonus acquisti previsto dall'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Sismabonus acquisti: come compilare il quadro RS del modello Redditi SC 2026, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Una società che nel 2025 ha acquistato un'unità immobiliare in una zona sismica agevolata, ricavata dalla demolizione e ricostruzione antisismica di un edificio, può beneficiare del sismabonus acquisti previsto dall'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63/2013. Per i soggetti Ires la detrazione spetta nella misura del 36%, diversa da quella del 50% riservata alle persone fisiche che destinano l'immobile ad abitazione principale, e va calcolata entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato. L'importo va poi ripartito obbligatoriamente in dieci quote annuali di pari importo, la prima delle quali si utilizza già nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa. Il modello Redditi SC 2026 richiede la compilazione del rigo RS150, con un codice intervento dedicato a questa specifica fattispecie, e dei rigi RS153 e RS154 per i dati catastali dell'immobile. L'articolo ripercorre un caso pratico completo, dal calcolo della detrazione alla compilazione dei rigi del prospetto delle detrazioni edilizie.

CHE COS'È IL SISMABONUS ACQUISTI E CHI PUÒ BENEFICIARNE

Il sismabonus acquisti è la versione della detrazione per interventi antisismici riservata a chi non esegue direttamente i

lavori, ma acquista un'unità immobiliare già ricostruita secondo criteri antisismici. La disciplina, contenuta nell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63/2013, si applica quando un edificio situato in zona classificata a rischio sismico 1, 2 o 3 viene demolito e ricostruito da un'impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che poi vende le singole unità entro il termine previsto dalla norma.

Il beneficio spetta sia a persone fisiche, anche titolari di reddito d'impresa, sia a società di persone e soggetti Ires, cioè società di capitali ed enti, purché acquistino l'immobile risultante dall'intervento e ne sostengano effettivamente il costo. Condizione imprescindibile è che l'intervento di demolizione e ricostruzione abbia comportato una riduzione della classe di rischio sismico dell'edificio, asseverata da un tecnico abilitato secondo le procedure previste dal decreto ministeriale che disciplina la classificazione sismica degli edifici. Nel caso esaminato, la riduzione ottenuta è stata di due classi di rischio, la condizione più favorevole tra quelle previste dalla disciplina.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Per le spese sostenute nel 2025 da soggetti Ires, la detrazione spetta nella misura del 36% del prezzo di acquisto, entro il limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Non trova invece applicazione, per questi soggetti, l'aliquota maggiorata del 50%, riservata esclusivamente alle persone fisiche titolari di un diritto reale sull'immobile destinato ad abitazione principale: una distinzione che le società devono tenere presente fin dalla fase di valutazione della convenienza dell'operazione, perché il vantaggio fiscale effettivo è sensibilmente inferiore a quello di cui beneficerebbe un privato nelle stesse condizioni.

Si consideri il caso di una società che nel 2025 ha acquistato, al prezzo di 120.000 euro, un'unità immobiliare risultante dalla demolizione e ricostruzione antisismica di un edificio situato in zona sismica agevolata, con riduzione di due classi di rischio asseverata dal tecnico incaricato. Il prezzo di acquisto supera il limite massimo di spesa agevolabile, fissato a 96.000 euro per unità immobiliare: l'eccedenza di 24.000 euro resta quindi fuori dal calcolo della detrazione e non produce alcun beneficio fiscale, indipendentemente dal fatto che rappresenti un costo effettivamente sostenuto dalla società.

La detrazione complessiva spettante si ottiene applicando l'aliquota del 36% al limite di spesa agevolabile di 96.000 euro, per un importo pari a 34.560 euro (96.000 euro moltiplicato 36%).

LE DIECI QUOTE ANNUALI E L'UTILIZZO IN DICHIARAZIONE

A differenza di altre agevolazioni edilizie che prevedono ripartizioni differenziate, il sismabonus acquisti impone la suddivisione dell'importo complessivo in dieci quote annuali di pari importo, senza possibilità di ripartizioni più brevi o più lunghe. Nel caso esaminato, la detrazione complessiva di 34.560 euro si traduce quindi in una quota annuale di 3.456 euro, utilizzabile per dieci periodi d'imposta consecutivi a partire da quello di sostenimento della spesa.

La prima quota, relativa al 2025, va indicata nel modello Redditi SC 2026, cioè nella dichiarazione che la società presenta nel 2026 con riferimento al periodo d'imposta 2025. Le quote successive seguiranno lo stesso schema nelle dichiarazioni degli anni seguenti, fino all'esaurimento delle dieci rate, sempre che permangano i presupposti che hanno dato diritto alla detrazione.

LA COMPILAZIONE DEL RIGO RS150 NEL MODELLO REDDITI SC 2026

Il prospetto delle detrazioni edilizie del modello Redditi SC richiede, per il sismabonus acquisti, la compilazione del rigo RS150. La società deve indicare il 2025 come anno di sostenimento della spesa e riportare il codice "6", che

identifica specificamente l'acquisto di unità immobiliari derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione con riduzione di almeno due classi di rischio sismico, distinguendolo così dagli altri interventi antisismici agevolabili con codici diversi.

Nello stesso rigo vanno inoltre riportati il codice fiscale dell'impresa che ha realizzato l'intervento di demolizione e ricostruzione, la spesa agevolabile limitata a 96.000 euro (non il prezzo di acquisto per intero, quando quest'ultimo sia superiore), la detrazione complessiva spettante di 34.560 euro, il numero totale delle rate previste, pari a dieci, il numero progressivo della rata utilizzata nell'annualità dichiarata, in questo caso la prima, e il relativo importo di competenza, pari a 3.456 euro.

I DATI CATASTALI NEI RIGHI RS153 E RS154

Il modello richiede infine l'indicazione dei dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento, da riportare nei righe RS153 e RS154. Questi dati devono essere collegati al rigo RS150 tramite il medesimo numero progressivo, in modo da consentire all'Amministrazione finanziaria di ricondurre ogni rata dichiarata all'immobile specifico e all'intervento che ha generato il diritto alla detrazione. Un errore nel collegamento tra il numero progressivo del rigo RS150 e quello dei righe catastali può rendere la posizione formalmente irregolare anche quando la detrazione è sostanzialmente spettante, con il rischio di contestazioni in sede di controllo automatizzato della dichiarazione.

LE CONDIZIONI SOSTANZIALI DA VERIFICARE PRIMA DI DICHIARARE LA DETRAZIONE

Prima di indicare la detrazione in dichiarazione, la società deve assicurarsi di conservare tutta la documentazione che dimostra il rispetto dei requisiti sostanziali della disciplina: l'atto di acquisto, l'asseverazione del tecnico abilitato che attesta la riduzione di due classi di rischio sismico, la documentazione relativa alla classificazione della zona sismica in cui è situato l'immobile e la prova che l'intervento di demolizione e ricostruzione sia stato effettivamente eseguito dall'impresa cedente entro i termini previsti dalla norma per beneficiare dell'agevolazione in capo all'acquirente.

Va infine ricordato che il sismabonus acquisti condivide con le altre detrazioni edilizie il principio della permanenza del diritto in capo a chi ha sostenuto la spesa: se la società cedesse l'immobile prima di aver utilizzato tutte le dieci quote annuali, occorrerà valutare, caso per caso e sulla base delle regole generali applicabili ai soggetti Ires, se il diritto alle quote residue permanga in capo alla società cedente o si trasferisca all'acquirente, un aspetto che conviene definire contrattualmente già in sede di compravendita per evitare contestazioni successive tra le parti.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/sismabonus-acquisti-quadro-rs-modello-red-diti-sc-2026/> →

NECESSITI DI CHIARIMENTI SU VARIAZIONI CATASTALI DOCFA O BONUS FISCALI?

Offriamo consulenza per la verifica di conformità fiscale e l'impatto delle rendite catastali su investimenti energetici e immobili.

RICHIEDI CHECK-UP EDILIZIO →

Centro CONI: domande di adesione ASD e SSD entro il 10 settembre 2026

Il CONI ha aperto le candidature per il progetto Centro CONI - Orientamento e Avviamento allo Sport 2026/2027: requisiti, scadenza del 10 settembre 2026 e adempimenti per le ASD e le SSD interessate. Il CONI ha pubblicato l'avviso pubblico per l'adesione al progetto "Centro CONI, Orientamento e Avviamento allo Sport" per la stagione 2026/2027, rivolto alle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) che lavorano con bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni. Dal 16 luglio 2026 le domande si presentano sulla piattaforma dedicata, che resterà attiva fino alle ore 23:59 del 10 settembre 2026.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Centro CONI e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- 🌟 **Cosa cambia:** Il CONI ha aperto le candidature per il progetto Centro CONI - Orientamento e Avviamento allo Sport 2026/2027: requisiti, scadenza del 10 settembre 2026 e adempimenti per le ASD e le SSD interessate.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Centro CONI: domande di adesione ASD e SSD entro il 10 settembre 2026, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Il CONI ha pubblicato l'avviso pubblico per l'adesione al progetto "Centro CONI, Orientamento e Avviamento allo Sport" per la stagione 2026/2027, rivolto alle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) che lavorano con bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni. Dal 16 luglio 2026 le domande si presentano sulla piattaforma dedicata, che resterà attiva fino alle ore 23:59 del 10 settembre 2026. Il bando richiede requisiti precisi: iscrizione ai registri sportivi nazionali, disponibilità di un impianto idoneo, esperienza comprovata nel settore giovanile e un numero adeguato di educatori tecnico sportivi qualificati. Chi aderisce entra in un percorso che unisce l'attività invernale del Centro CONI agli Educamp estivi, con formazione gratuita per i propri tecnici. Prima di candidarsi, però, ASD e SSD devono verificare con attenzione la propria posizione nei registri sportivi, oggi in fase di transizione tra il vecchio sistema CONI e il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, perché un'iscrizione irregolare può precludere la partecipazione.

CHE COS'È IL PROGETTO CENTRO CONI, ORIENTAMENTO E AVVIAMENTO ALLO SPORT

Il Centro CONI è un format promosso dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per offrire ai più giovani un percorso educativo multidisciplinare, distribuito lungo l'intero anno. Nella stagione invernale il progetto si chiama "Centro CONI, Orientamento e Avviamento allo Sport"; in quella estiva prosegue con gli Educamp CONI, i centri estivi promossi

dallo stesso comitato. L'obiettivo dichiarato non è selezionare futuri campioni, ma far sperimentare ai bambini e ai ragazzi tra i 5 e i 14 anni diverse attività motorie, pre sportive e sportive, con metodologie didattiche pensate per l'età di ciascun partecipante. L'idea di fondo è che, prima di specializzarsi in una disciplina, un bambino tragga beneficio da un ventaglio ampio di stimoli motori: corsa, equilibrio, coordinazione, gioco di squadra, prima di orientarsi verso uno sport specifico.

Il progetto interessa due platee distinte ma collegate. Da un lato le famiglie, a cui viene offerta un'attività strutturata e qualificata per orientare i figli verso la pratica sportiva più adatta. Dall'altro le ASD e le SSD che aderiscono al Format Centro CONI, che ottengono un canale di visibilità istituzionale e, soprattutto, l'accesso a un percorso di formazione gratuita e qualificante riservato ai propri tecnici. Per un piccolo club dilettantistico, che raramente dispone di budget per l'aggiornamento professionale degli istruttori, questo aspetto pesa quanto il prestigio del marchio CONI.

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA E QUALI REQUISITI SERVONO

L'avviso pubblico individua cinque requisiti che l'associazione o la società sportiva dilettantistica deve possedere per poter aderire. Non sono alternativi: il bando li richiede tutti insieme, e la loro assenza anche solo parziale compromette l'ammissibilità della domanda.

REQUISITO	CHE COSA COMPORTA IN PRATICA
Iscrizione ai registri sportivi	Iscrizione valida per l'anno in corso al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI e/o al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).
Impianto sportivo	Disponibilità di una struttura dotata di attrezzature adeguate all'attività prevista dal Format Centro CONI, anche tramite convenzione con enti locali o soggetti privati.
Esperienza nel settore giovanile	Attività sportiva già svolta con i giovani, comprovata con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante.
Educatori tecnico sportivi	Personale in numero adeguato, con laurea in Scienze Motorie, diploma ISEF (Istituto Superiore di Educazione Fisica, il vecchio percorso di studi oggi confluito nelle lauree in Scienze Motorie) o qualifica di tecnico federale, oltre a esperienza documentabile nel settore giovanile.
Impegno al modello multidisciplinare	Dichiarazione di impegno a realizzare concretamente il programma multidisciplinare previsto dal Format Centro CONI.

Sul requisito degli educatori, l'avviso è particolarmente puntuale: non basta un titolo di studio astratto. Chi coordina le attività deve dimostrare conoscenze e competenze specifiche per il ruolo di educatore tecnico sportivo e un'esperienza consolidata e documentabile nel lavoro con i giovani. È un dettaglio che le ASD e le SSD più piccole, spesso guidate da volontari con qualifiche eterogenee, devono verificare con anticipo, prima di avviare la candidatura, per non trovarsi a raccogliere documentazione all'ultimo momento.

LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE: UNA RESPONSABILITÀ DIRETTA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Tre dei cinque requisiti, l'esperienza nel settore giovanile, la disponibilità di educatori qualificati e l'impegno al modello multidisciplinare, non richiedono l'allegazione di certificati o attestati specifici in sede di domanda, ma una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'ASD o della SSD, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si tratta della dichiarazione con cui un soggetto attesta, sotto la propria responsabilità, fatti e circostanze di cui ha diretta conoscenza, senza bisogno di autentica quando è diretta a una pubblica amministrazione o a un gestore di servizio pubblico, come nel caso del CONI. La semplificazione documentale non riduce però la responsabilità di chi firma: dichiarare requisiti che l'associazione non possiede realmente espone il legale rappresentante alle conseguenze penali previste dall'articolo 76 dello stesso testo unico per le dichiarazioni mendaci, oltre a esporre l'ente al rischio di revoca dell'adesione in caso di controlli successivi.

IL QUADRO NORMATIVO: LA RIFORMA DELLO SPORT E I REGISTRI DELLE ASD E SSD

Il requisito dell'iscrizione ai registri non è un dettaglio formale, ma la porta d'accesso a qualunque rapporto tra un'ASD o

una SSD e il sistema sportivo pubblico, compreso il progetto Centro CONI. Il quadro attuale è frutto della riforma dello sport avviata con la legge delega 8 agosto 2019, n. 86 e attuata da un pacchetto di decreti legislativi tra cui il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha riordinato la disciplina degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e del lavoro sportivo, e il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che ha istituito il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD). Il decreto legislativo 36/2021 è stato successivamente corretto e integrato dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, con ulteriori interventi di adeguamento tecnico negli anni successivi, a conferma di una materia che il legislatore ha continuato ad affinare anche dopo l'entrata in vigore della riforma.

Il RASD ha sostituito progressivamente il precedente Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche tenuto direttamente dal CONI. È gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale a questo scopo della società Sport e Salute Spa. L'iscrizione al RASD certifica, a tutti gli effetti di legge, la natura dilettantistica dell'ente sportivo e condiziona l'accesso al regime fiscale agevolato, alle esenzioni sui compensi dei collaboratori sportivi e alla contribuzione previdenziale agevolata. Proprio perché la transizione tra il vecchio registro CONI e il nuovo RASD non si è ancora conclusa in modo uniforme per tutte le realtà dilettantistiche, il bando del Centro CONI ammette in modo esplicito entrambe le iscrizioni come titolo valido, purché in corso di validità per l'anno sportivo in corso. Le ASD e le SSD che non hanno ancora completato il passaggio al RASD, o che nutrono dubbi sulla propria posizione, dovrebbero verificarla per tempo, per non rischiare l'esclusione dalla candidatura per un problema puramente formale.

COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La candidatura si presenta esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma dedicata al progetto, raggiungibile all'indirizzo areacentroconi.coni.it. Non sono previste altre modalità di invio, come la posta elettronica certificata o la consegna a mano. Il portale ha iniziato a raccogliere le domande dal 16 luglio 2026 e resterà attivo fino alle ore 23:59 del 10 settembre 2026: superato questo orario, la piattaforma non consente più l'invio di nuove candidature e non risultano previste proroghe. Le ASD e le SSD interessate farebbero quindi bene a completare la procedura con margine di anticipo, evitando di ridursi agli ultimi giorni: un problema tecnico sulla piattaforma o un documento mancante scoperto all'ultimo momento potrebbero precludere la partecipazione per l'intera stagione 2026/2027.

L'avviso pubblico, nella parte resa disponibile online, non indica un numero massimo di ASD e SSD ammissibili né un punteggio di selezione tra le domande. L'adesione al Format Centro CONI si perfeziona comunque attraverso una convenzione con il Comitato regionale CONI territorialmente competente, che segue l'invio della candidatura: è quindi prudente considerare la domanda come il primo passo di un

percorso che si conclude solo con la firma di quell'accordo, non come un'iscrizione automatica.

CHE COSA COMPORTA L'ADESIONE PER L'ASSOCIAZIONE E PER I TECNICI

Per l'ASD o la SSD che ottiene l'ammissione, l'adesione al Centro CONI significa impegnarsi a realizzare concretamente, e non solo sulla carta, il programma multidisciplinare previsto dal Format. Significa quindi mettere a disposizione l'impianto dichiarato in domanda, garantire la presenza degli educatori tecnico sportivi indicati e seguire le linee guida metodologiche fornite dal CONI per l'attività con bambini e ragazzi. In cambio, l'associazione entra in un circuito che dura l'intero anno sportivo, dalla stagione invernale fino agli Educamp estivi, e che offre ai propri tecnici un percorso di formazione qualificante senza oneri economici a carico del club.

Questo aspetto merita attenzione particolare per le realtà associative di piccole dimensioni, spesso strutturate sul lavoro volontario di dirigenti e istruttori. La formazione gratuita per gli educatori rappresenta un investimento in competenze che l'associazione non dovrebbe altrimenti sostenere di tasca propria, e che può tradursi in una qualità dell'offerta sportiva superiore rispetto ai concorrenti che restano fuori dal circuito. Al tempo stesso, l'adesione comporta un impegno organizzativo concreto per l'intera stagione: prima di candidarsi conviene quindi valutare con realismo se l'associazione dispone davvero, non solo sulla carta, delle

risorse umane necessarie a sostenere il programma per tutti i mesi previsti.

CHE COSA DEVONO CONTROLLARE SUBITO LE ASD E LE SSD INTERESSATE

Chi intende partecipare al bando dovrebbe procedere con una verifica preliminare puntuale, prima ancora di accedere alla piattaforma di candidatura. Il primo controllo riguarda la posizione nei registri: verificare che l'iscrizione al Registro CONI o al RASD sia effettivamente valida per l'anno sportivo in corso, e non scaduta o sospesa per irregolarità non ancora sanate. Il secondo controllo riguarda la disponibilità documentale sugli educatori tecnico sportivi: raccogliere in anticipo titoli di studio, qualifiche federali ed elementi che comprovino l'esperienza nel settore giovanile, così da poter rendere con cognizione di causa la dichiarazione sostitutiva richiesta dal bando. Il terzo controllo riguarda l'impianto sportivo: se l'associazione non dispone di una struttura propria, occorre verificare che la convenzione con l'ente locale o il soggetto privato proprietario sia formalizzata e valida per l'intera durata del progetto.

Solo dopo aver messo in ordine questi tre profili ha senso avviare la compilazione della domanda sulla piattaforma areacentroconi.coni.it, entro il termine del 10 settembre 2026. Le associazioni che rimandano questa verifica a ridosso della scadenza rischiano di scoprire troppo tardi una lacuna documentale che, con qualche settimana di anticipo, sarebbe stata facilmente colmabile.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/centro-coni-domande-adesione-asd-ssd-10-settembre-2026/> →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

Fiscalità sagre Pro Loco 2026: IVA, IRES e nuovi regimi dopo la 398

Guida 2026 alla fiscalità delle sagre Pro Loco: IVA sulla somministrazione, art. 79, art. 80 e art. 86 CTS, raccolte fondi e fine della Legge 398/1991. Dal 2026 la fiscalità delle sagre organizzate dalle Pro Loco cambia in modo profondo. La Legge 398/1991 non è più utilizzabile dalle Pro Loco, anche quando l'associazione non è iscritta al RUNTS. Per le Pro Loco APS diventano centrali gli artt. 79, 85 e soprattutto 86 del Codice del Terzo settore. La sagra, però, non va trattata fiscalmente come un'unica attività: nello stesso evento possono convivere attività di interesse generale, somministrazione di pasti, vendite, sponsorizzazioni, liberalità e raccolte fondi, ciascuna con una propria disciplina.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

ENTI TERZO SETTORE.

Norme chiave

art. 145 TUIR, art. 9-bis D.L. 417/1991, Circolare 1/E.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Fiscalità sagre Pro Loco 2026 e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- Cosa cambia:** Guida 2026 alla fiscalità delle sagre Pro Loco: IVA sulla somministrazione, art. 79, art. 80 e art. 86 CTS, raccolte fondi e fine della Legge 398/1991.
- Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Fiscalità sagre Pro Loco 2026: IVA, IRES e nuovi regimi dopo la 398, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Dal 2026 la fiscalità delle sagre organizzate dalle Pro Loco cambia in modo profondo. La Legge 398/1991 non è più utilizzabile dalle Pro Loco, anche quando l'associazione non è iscritta al RUNTS. Per le Pro Loco APS diventano centrali gli artt. 79, 85 e soprattutto 86 del Codice del Terzo settore. La sagra, però, non va trattata fiscalmente come un'unica attività: nello stesso evento possono convivere attività di interesse generale, somministrazione di pasti, vendite, sponsorizzazioni, liberalità e raccolte fondi, ciascuna con una propria disciplina. Un ulteriore profilo delicato emerge quando la sagra rappresenta, di fatto, l'unica attività annuale dell'associazione: in quel caso occorre verificare anche la natura fiscale complessiva dell'ente. Il punto più delicato riguarda comunque la cucina. Se la Pro Loco APS applica l'art. 86 CTS, sui pasti venduti al pubblico non addebita IVA e non detrae l'IVA sugli acquisti. Se invece non applica l'art. 86 e opera in regime IVA ordinario, la somministrazione è normalmente soggetta all'aliquota del 10%. Il test costi-ricavi dell'art. 79, compresa la tolleranza del 6%, riguarda le imposte sui redditi e non decide il trattamento IVA.

DAL 2026 CAMBIA IL QUADRO FISCALE DELLE PRO LOCO

Per gli enti con esercizio coincidente con l'anno solare, dal 1° gennaio 2026 sono operative le disposizioni fiscali del Titolo X del Codice del Terzo settore. Il passaggio ha effetti particolarmente rilevanti per le Pro Loco, che per molti anni

hanno gestito le attività commerciali attraverso la Legge 398/1991.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 ha ricostruito il nuovo sistema e chiarito il rapporto tra il test di commercialità dell'art. 79, il regime forfetario generale dell'art. 80 e quello riservato ad APS e ODV previsto dall'art. 86 CTS.

La prima verifica riguarda quindi la posizione soggettiva dell'associazione. Una Pro Loco iscritta al RUNTS come APS può accedere, ricorrendone i requisiti, all'art. 86. Un ETS non commerciale può valutare l'art. 80. La Pro Loco che resta fuori dal RUNTS continua invece a essere disciplinata dalle regole del TUIR applicabili agli enti non commerciali, senza che ciò faccia rivivere automaticamente la vecchia 398.

SITUAZIONE NEL 2026	DISCIPLINA PRINCIPALE	REGIME POSSIBILE
Pro Loco APS iscritta al RUNTS	Artt. 79, 85 e 86 CTS	Art. 86 entro € 85.000 di ricavi commerciali, oppure art. 80 se ne ricorrono le condizioni
Pro Loco iscritta al RUNTS come altro ETS	Art. 79 CTS	Art. 80 se l'ente conserva natura fiscale non commerciale
Pro Loco non iscritta al RUNTS	TUIR enti non commerciali	Regime ordinario o art. 145 TUIR, se applicabile
Pro Loco che applicava la 398 fino al 2025	Vecchio regime	Non più disponibile dal 2026

LA LEGGE 398/1991 NON RESTA ALLE PRO LOCO FUORI RUNTS

Questo è uno dei punti sui quali conviene essere molto netti. Fino al 2025 l'art. 9-bis del D.L. 417/1991 estendeva alle Pro Loco e alle associazioni senza scopo di lucro le disposizioni della Legge 398/1991. Il sistema consentiva una determinazione forfetaria del reddito con coefficiente del 3%, una forte semplificazione contabile e una particolare disciplina IVA.

Dal 2026 l'estensione è cessata. L'art. 102 CTS ha abrogato la disposizione che consentiva alle Pro Loco di utilizzare la 398 e la Circolare 1/E/2026 precisa che la modifica si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Ne deriva che una Pro Loco non può conservare la 398 semplicemente scegliendo di non iscriversi al RUNTS.

Anche il vecchio beneficio collegato alle due manifestazioni annuali va letto nel suo corretto contesto storico. L'art. 25, comma 2, L. 133/1999 prevedeva, per i soggetti ammessi, l'esclusione dal reddito di determinati proventi realizzati in non più di due eventi l'anno, entro un limite di € 51.645,69 complessivi per periodo d'imposta. Non si trattava quindi di € 51.645,69 per ciascuna manifestazione.

LA SAGRA NON È FISCALMENTE UN'UNICA ATTIVITÀ

Con il nuovo sistema diventa ancora più importante evitare una semplificazione piuttosto comune: considerare tutta la sagra come un'unica attività istituzionale oppure, all'opposto, come un'unica attività commerciale.

Una manifestazione può contenere iniziative culturali, spettacoli, promozione del territorio, visite guidate, stand gastronomici, sponsorizzazioni, vendita di prodotti, raccolte fondi e liberalità. Il fatto che queste attività si svolgano nello stesso luogo e negli stessi giorni non significa che debbano ricevere lo stesso trattamento fiscale.

La Pro Loco deve quindi ricostruire la natura delle singole entrate. Una liberalità genuina è diversa dal prezzo di un pasto. Una sponsorizzazione è diversa da un contributo senza controprestazione. Una raccolta fondi occasionale è diversa dalla vendita organizzata di prodotti. E una sagra, solo perché ha una finalità di promozione del territorio, non rende automaticamente non commerciali tutte le attività che vi si svolgono.

QUANDO LA SAGRA È L'UNICA VERA ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Il quadro diventa più delicato quando l'associazione, durante l'anno, non svolge una concreta attività istituzionale e concentra di fatto tutta la propria operatività nella sagra. In questa situazione non basta verificare se l'evento è coerente con lo scopo indicato nello statuto. Occorre capire quale attività viene realmente esercitata.

Si pensi a un'associazione culturale che dichiara di voler promuovere una tradizione gastronomica locale e che, nel corso dell'anno, non organizza corsi, incontri, laboratori, iniziative divulgative o altre attività culturali. L'unica manifestazione è una sagra di pochi giorni durante la quale vengono venduti al pubblico pasti, bevande e altri prodotti a prezzi prestabiliti, con ricavi sensibilmente superiori ai costi.

La circostanza che l'evento duri soltanto due o tre giorni non consente, da sola, di qualificarlo come occasionale o istituzionale. Una manifestazione può richiedere mesi di preparazione, acquisti, contratti con fornitori, autorizzazioni, pubblicità, organizzazione della cucina, attrezzature, personale o volontari. Se viene inoltre ripetuta ogni anno, l'elemento della continuità organizzativa diventa ancora più evidente.

Il primo passaggio consiste quindi nel capire se la sagra rappresenta davvero una **attività di interesse generale** ai sensi dell'art. 5 CTS oppure se l'attività sostanziale dell'ente consiste nella somministrazione e vendita al pubblico.

Una manifestazione può certamente avere contenuto culturale quando comprende attività effettive di valorizzazione delle tradizioni, divulgazione, laboratori, dimostrazioni, iniziative storiche o culturali. In questo caso la sagra può essere ricondotta, almeno in parte, alle attività di interesse generale. Non basta però attribuire all'evento un tema culturale per trasformare automaticamente la ristorazione in attività istituzionale.

Se la componente concreta consiste quasi esclusivamente nell'apertura degli stand gastronomici e nella vendita di pasti al pubblico, il fatto che lo statuto richiami la valorizzazione di una determinata tradizione non neutralizza la natura economica delle operazioni.

SE LA SAGRA È ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE MA PRODUCE UN FORTE MARGINE

Anche quando la manifestazione è realmente riconducibile a un'attività di interesse generale, rimane da applicare il test dell'art. 79 CTS.

Se i corrispettivi superano i costi effettivi oltre la tolleranza del 6%, l'attività viene svolta con modalità commerciali ai fini delle imposte sui redditi.

Si consideri una manifestazione con costi effettivi pari a € 30.000 e ricavi pari a € 55.000. Il margine di € 25.000 supera ampiamente il limite previsto dall'art. 79. L'attività può continuare a essere coerente con le finalità di interesse generale dell'ente, ma fiscalmente assume natura commerciale.

Questo passaggio è essenziale: **attività di interesse generale e attività non commerciale non sono sinonimi**. Un ETS può svolgere una propria attività istituzionale in forma commerciale.

SE LA CUCINA VIENE QUALIFICATA COME ATTIVITÀ DIVERSA

Una seconda possibilità consiste nel considerare l'iniziativa culturale come attività di interesse generale e la somministrazione al pubblico come attività diversa ai sensi dell'art. 6 CTS.

Questa impostazione, però, regge solo se l'attività commerciale resta effettivamente secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Il D.M. 107/2021 considera secondarie le attività diverse quando, alternativamente, i relativi ricavi non superano il 30% delle entrate complessive dell'ETS oppure il 66% dei costi complessivi. Se l'associazione non svolge praticamente altre attività e quasi tutte le entrate derivano dalla sagra, diventa difficile sostenere che la ristorazione sia soltanto accessoria.

In una situazione del genere, la cucina non è economicamente secondaria: è l'attività prevalente dell'ente. Il problema non riguarda quindi soltanto la tassazione dei singoli pasti, ma la coerenza complessiva dell'assetto dell'associazione con la disciplina del Terzo settore.

SE L'UNICA ATTIVITÀ EFFETTIVA È COMMERCIALE

Quando l'associazione svolge nell'intero anno soltanto la sagra e da questa derivano quasi tutti i ricavi, mentre le entrate istituzionali sono marginali o inesistenti, entra in gioco anche il test sulla natura fiscale complessiva dell'ETS previsto dall'art. 79, comma 5.

Se i proventi commerciali prevalgono sulle entrate non commerciali considerate dalla norma, l'ente assume fiscalmente la qualifica di ente commerciale, indipendentemente da ciò che è scritto nello statuto.

Non significa automaticamente che l'ente perda l'iscrizione al RUNTS. Significa però che, ai fini tributari, cambia la sua qualificazione.

Per le APS esiste comunque una particolarità importante. Il regime dell'art. 86 CTS è costruito per le attività commerciali svolte da APS e ODV e può trovare applicazione, ricorrendone i requisiti, entro il limite di € 85.000 di ricavi commerciali. In questo caso la sagra non viene resa "istituzionale": resta commerciale, ma il reddito viene determinato applicando il coefficiente del 3% previsto per le APS e opera lo specifico regime IVA dell'art. 86.

La differenza è sostanziale. Non si sostiene che la vendita dei pasti sia non commerciale. Si riconosce la commercialità dell'attività e si applica il regime fiscale agevolato previsto dal Codice del Terzo settore.

IL CASO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE FUORI DAL RUNTS

Per una semplice associazione culturale non iscritta al RUNTS il quadro è meno favorevole.

Dal 2026 le associazioni culturali non rientrano più tra i soggetti ai quali l'art. 148, comma 3, TUIR riconosce la specifica decommercializzazione dei corrispettivi versati dagli associati. In ogni caso, la stessa disciplina dell'art. 148 esclude espressamente dalle agevolazioni specifiche la somministrazione di pasti.

La vendita di pasti e bevande al pubblico durante una sagra deve quindi essere normalmente trattata come attività commerciale. Né la previsione statutaria né la destinazione dell'avanzo alle finalità associative sono sufficienti a trasformarla in attività istituzionale.

Se, inoltre, questa rappresenta sostanzialmente l'unica attività svolta dall'ente, occorre valutare anche la permanenza della qualifica di ente non commerciale secondo le regole generali del TUIR. La prevalenza dei ricavi commerciali, dei costi commerciali e dell'attività concretamente esercitata costituisce un elemento rilevante della valutazione.

Il fatto che la sagra duri pochi giorni non chiude il problema. La natura occasionale non dipende semplicemente dal numero di giorni di apertura al pubblico, ma anche dalla complessità organizzativa, dalla programmazione, dalla rilevanza economica e dalla ripetizione dell'iniziativa nel tempo.

SITUAZIONE CONCRETA	POSSIBILE QUALIFICAZIONE
Vera manifestazione culturale con cucina accessoria	L'attività culturale può essere AIG; la cucina deve essere analizzata separatamente
Sagra qualificabile come AIG con ricavi superiori ai costi oltre il 6%	Attività di interesse generale svolta con modalità commerciali
Cucina qualificata come attività diversa ma prevalente sulle altre attività	Rischio di mancato rispetto dei limiti di secondarietà dell'art. 6 CTS
Unica attività effettiva dell'ente: vendita di pasti al pubblico	Forte indicatore di prevalenza commerciale e necessità di verificare la qualifica fiscale complessiva dell'ente

Il principio operativo può quindi essere formulato in modo semplice: **la coincidenza tra il tema della sagra e lo scopo statutario non basta a rendere istituzionali gli incassi della ristorazione**. Occorre guardare all'attività realmente svolta, al rapporto tra ricavi e costi, alla presenza di altre attività istituzionali e al peso economico della somministrazione nel complesso dell'ente.

IL TEST DELL'ART. 79 RIGUARDA IRES E NON IVA

Per le attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, l'art. 79, comma 2, considera non commerciale l'attività svolta gratuitamente oppure dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi.

I costi effettivi comprendono non soltanto quelli diretti, ma anche i costi indiretti e generali imputabili all'attività, compresi quelli finanziari e tributari. Serve quindi un criterio di attribuzione ragionevole e documentabile delle spese comuni. Non è invece possibile aumentare i costi effettivi inserendo valori meramente figurativi, come il valore teorico delle ore gratuite dei volontari.

Il comma 2-bis introduce una tolleranza del 6%. L'attività può continuare a essere considerata non commerciale quando i ricavi superano i costi di non oltre il 6%, purché questa situazione non si protragga per più di tre periodi d'imposta consecutivi.

Se, per esempio, un'attività di interesse generale sostiene costi effettivi per € 20.000 e produce ricavi per € 20.800, il margine è pari al 4% e può rientrare nella tolleranza. Con ricavi di € 21.400 il margine sale al 7% e la soglia viene superata.

Il passaggio decisivo, però, è un altro: **questo test opera ai fini delle imposte sui redditi**. Non stabilisce se la stessa operazione debba essere imponibile, esente oppure fuori campo IVA. Per l'IVA occorre una verifica autonoma.

FISCALITÀ SAGRE PRO LOCO 2026: L'IVA SULLA CUCINA

Per la somministrazione durante la sagra la risposta deve essere molto diretta. Quando una Pro Loco organizza una manifestazione aperta al pubblico e vende panini, bevande, piatti o menù a prezzi prestabiliti, sta effettuando una normale attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Non cambia la natura dell'operazione il fatto che l'incasso venga utilizzato per finanziare l'associazione. Non basta neppure che la manifestazione abbia finalità culturali o turistiche. Se una persona paga un prezzo e riceve in cambio un pasto, esiste una prestazione resa verso corrispettivo.

Nel regime IVA ordinario la somministrazione di alimenti e bevande è normalmente soggetta all'aliquota del **10%**, ai sensi del n. 121 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.

Il risultato concreto dipende però dal regime applicato dalla Pro Loco.

PRO LOCO APS IN ART. 86: NESSUNA IVA SUL MENÙ

Se la Pro Loco è iscritta al RUNTS come APS, possiede i requisiti previsti dall'art. 86 CTS e applica validamente il relativo regime forfetario, la somministrazione rimane un'attività commerciale, ma segue lo speciale trattamento IVA previsto dalla norma.

In pratica, **la Pro Loco non addebita IVA al cliente**. Se il menù viene venduto a € 20, il partecipante paga € 20. L'associazione non deve scorporare da quella somma l'IVA al 10% e non versa all'Erario l'IVA relativa a quella vendita.

L'art. 86 stabilisce infatti che APS e ODV che applicano il regime non esercitano la rivalsa dell'IVA per le operazioni nazionali. La Circolare 1/E/2026 chiarisce inoltre che non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti e sono esonerate dal versamento dell'IVA e dai principali adempimenti connessi.

Il vantaggio ha quindi un costo. Se la Pro Loco acquista alimenti, bevande, attrezzature, energia o servizi e riceve

fatture con IVA, quell'imposta **non è detraibile**. L'IVA pagata ai fornitori resta a carico dell'associazione e diventa, economicamente, parte del costo sostenuto.

Dal 2026 opera inoltre l'esonerazione dalla certificazione fiscale dei corrispettivi per le cessioni e prestazioni effettuate dalle ODV e APS che utilizzano l'art. 86. La modifica è stata coordinata dal D.Lgs. 186/2025 attraverso il D.P.R. 696/1996. Per le normali vendite al pubblico rientranti nel regime non opera quindi l'ordinario obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, ferme le specifiche ipotesi nelle quali devono comunque essere conservati o emessi i documenti richiesti dalla normativa.

SOMMINISTRAZIONE CON ART. 86 CTS	TRATTAMENTO
Menù venduto a € 20	Il cliente paga € 20
IVA addebitata al cliente	Nessuna rivalsa IVA
IVA sugli acquisti	Non detraibile
Liquidazioni IVA	Esonero
Dichiarazione IVA	Esonero
Registri IVA	Esonero secondo l'art. 86
Certificazione dei corrispettivi	Esonero previsto per APS e ODV in art. 86

Qui va evitato un equivoco. Il fatto che non venga applicata l'IVA **non trasforma l'incasso della cucina in entrata istituzionale**. Il ricavo resta commerciale e deve essere considerato, tra l'altro, nel calcolo della soglia di € 85.000 prevista dall'art. 86.

SE NON SI APPLICA L'ART. 86 TORNA L'IVA ORDINARIA

La situazione cambia se la Pro Loco non applica l'art. 86. È il caso, per esempio, di un ETS che utilizzi l'art. 80 CTS oppure di un ente che operi nel regime fiscale ordinario.

L'art. 80 semplifica la determinazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte dirette, ma non introduce alcun regime forfetario IVA. L'Agenzia delle Entrate lo afferma espressamente nella Circolare 1/E/2026: per l'IVA restano applicabili le regole generali del D.P.R. 633/1972.

Se quindi un menù viene venduto a € 22 IVA compresa, nel regime ordinario la somministrazione al 10% può essere letta così: imponibile € 20, IVA € 2, totale pagato dal cliente € 22.

La Pro Loco dovrà applicare gli ordinari obblighi IVA connessi all'attività commerciale. In compenso, potrà detrarre l'IVA sugli acquisti riferibili a tale attività, nei limiti e secondo le regole generali.

ELEMENTO	ART. 86 CTS	IVA ORDINARIA
IVA sui pasti venduti	Non addebitata	Normalmente 10%
IVA da versare sulle vendite	No, salvo fattispecie particolari	Sì
IVA sugli acquisti	Non detraibile	Detraibile secondo le regole ordinarie
Liquidazioni IVA	Esonero	Sì
Dichiarazione IVA	Esonero	Sì
Corrispettivi	Esonero specifico	Regole ordinarie

Questo confronto mette in luce anche un aspetto economico spesso trascurato. L'art. 86 non è necessariamente più

conveniente in ogni situazione. Una sagra con acquisti rilevanti e molta IVA a monte perde completamente la possibilità di recuperarla. Il vantaggio di non addebitare IVA sui ricavi deve quindi essere confrontato con il costo dell'IVA indetraibile sugli acquisti.

L'ART. 85 NON RENDE NON COMMERCIALE LA NORMALE SAGRA

Per le APS l'art. 85 CTS contiene alcune ipotesi specifiche di decommercializzazione. La disciplina interessa determinate prestazioni rese verso associati e altri soggetti espressamente indicati dalla norma. In particolari condizioni riguarda anche la somministrazione di alimenti e bevande.

Si tratta però di una disciplina speciale, con presupposti precisi. Non può essere estesa automaticamente alla normale sagra aperta a chiunque.

Se la Pro Loco allestisce uno stand gastronomico aperto alla cittadinanza, pubblicizza il menù e vende pasti a prezzi prestabiliti, la somministrazione al pubblico non diventa non commerciale perché l'associazione è una APS. Occorre applicare il regime fiscale e IVA concretamente spettante.

IL LIMITE DI € 85.000 DELL'ART. 86

L'art. 86 può essere utilizzato dalle APS e dalle ODV che, nel periodo d'imposta precedente, hanno percepito ricavi commerciali non superiori a € 85.000, ragguagliati ad anno. Per il primo periodo di applicazione rilevano le regole specifiche indicate dalla prassi per la verifica presuntiva dei requisiti.

Per le APS il reddito imponibile derivante dalle attività commerciali viene determinato applicando ai ricavi il coefficiente del **3%**. Per le ODV il coefficiente è dell'**1%**.

Una Pro Loco APS che realizza € 60.000 di ricavi commerciali determina quindi, in prima approssimazione, un reddito forfetario di € 1.800, al quale si applica poi l'IRES secondo la disciplina vigente e tenendo conto degli altri eventuali componenti rilevanti.

La soglia di € 85.000 non coincide con tutte le somme incassate dall'associazione. Non si sommano indistintamente ricavi commerciali, quote associative, liberalità e fondi raccolti. Occorre prima qualificare fiscalmente ciascuna entrata.

Nel plafond rientrano i ricavi commerciali individuati secondo le regole applicabili. Le quote associative genuine e le liberalità prive di controprestazione non diventano ricavi commerciali solo perché confluiscono sul conto corrente della Pro Loco.

Se la soglia viene superata, il regime cessa dal periodo d'imposta successivo. Non esiste quindi un passaggio automatico, nello stesso giorno, dall'art. 86 all'art. 80. E soprattutto l'art. 80 può essere utilizzato solo se l'ETS possiede i requisiti soggettivi richiesti, compresa la natura fiscale non commerciale.

IL SECONDO TEST RIGUARDA LA NATURA FISCALE DELL'ENTE

Dopo avere qualificato le singole attività, occorre verificare anche la natura complessiva dell'ETS ai sensi dell'art. 79, comma 5.

L'ente assume natura fiscale commerciale quando le entrate considerate commerciali secondo il criterio previsto dalla norma prevalgono su quelle non commerciali. Il conteggio, tuttavia, non coincide semplicemente con il rapporto tra tutti gli incassi commerciali e tutte le altre entrate.

Le sponsorizzazioni offrono l'esempio più evidente. Sono attività commerciali, ma il comma 5 dell'art. 79 le esclude espressamente dal particolare confronto utilizzato per stabilire la natura complessiva dell'ente.

Per il 2026 e il 2027 opera inoltre la disciplina transitoria sul mutamento della qualifica fiscale. Nei primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025, il cambiamento di qualifica produce effetto dal periodo d'imposta successivo. Il test deve quindi essere effettuato comunque, ma gli effetti sono differiti secondo la regola transitoria.

LA PRO LOCO FUORI DAL RUNTS

Una Pro Loco che nel 2026 non è iscritta al RUNTS non torna alla 398. Resta un ente assoggettato, sul piano delle imposte sui redditi, alle norme generali previste per gli enti non commerciali.

Se esercita attività commerciale abituale deve determinare correttamente il reddito d'impresa e separare contabilmente l'attività commerciale da quella istituzionale. Quando ricorrono le condizioni può essere valutato il regime forfetario dell'art. 145 TUIR.

Per le operazioni IVA commerciali restano applicabili le regole ordinarie, salvo specifiche disposizioni di esclusione o esenzione. La circostanza che la manifestazione sia organizzata da una Pro Loco non basta, da sola, a sottrarre la vendita di pasti o prodotti all'IVA.

RACCOLTA FONDI E VENDITA DI PASTI NON SONO LA STESSA COSA

Un altro punto che richiede molta attenzione è la distinzione tra raccolta fondi e attività commerciale della sagra.

L'art. 7 CTS consente agli enti del Terzo settore di svolgere raccolte fondi anche attraverso iniziative rivolte al pubblico. Le raccolte possono essere occasionali oppure organizzate e continuative e possono comprendere, nei limiti previsti, l'offerta di beni o servizi di modico valore ai sovventori.

Questo non significa che sia sufficiente chiamare un prezzo "offerta" per trasformarlo in liberalità.

Se una persona versa € 10 per sostenere l'associazione e riceve un piccolo gadget, il rapporto può rientrare nella logica della raccolta fondi. Se paga € 18 e riceve un menù

composto da primo, secondo e bevanda, l'operazione presenta invece una struttura molto più vicina a una normale prestazione verso corrispettivo.

Per gli ETS non commerciali, l'art. 79, comma 4, esclude dal reddito i fondi raccolti attraverso raccolte pubbliche occasionali effettuate in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche attraverso offerte di beni di modico valore o servizi ai sovventori. L'agevolazione deve però essere applicata alle vere raccolte fondi, non può diventare uno strumento per sottrarre alla tassazione tutta la cucina della sagra.

Per ciascuna raccolta pubblica occasionale deve inoltre essere predisposta la specifica rendicontazione richiesta dal CTS, con evidenza delle entrate e delle spese e con una relazione illustrativa dell'iniziativa.

LA CONTABILITÀ DEVE SEPARARE LE DIVERSE ENTRATE

La nuova disciplina rende poco prudente contabilizzare tutto con una sola voce denominata "incassi sagra". La stessa manifestazione può generare flussi che devono essere trattati in modo diverso.

ENTRATA	TRATTAMENTO DA VERIFICARE
Quote associative	Non commerciali se realmente associative
Liberalità	Non corrispettive se manca una specifica controprestazione
Attività di interesse generale	Test costi-ricavi dell'art. 79 ai fini reddituali
Somministrazione al pubblico	Attività commerciale, con IVA determinata dal regime applicato
Sponsorizzazioni	Commerciali, con regole specifiche nei diversi test
Vendita organizzata di prodotti	Normalmente commerciale
Raccolta fondi occasionale	Agevolata se rispetta i presupposti e gli obblighi di rendicontazione

Per applicare correttamente l'art. 79 servono anche i costi. Spese per tensostrutture, energia, assicurazioni, sicurezza, pubblicità, artisti, attrezzature e servizi tecnici devono essere attribuite alle attività secondo criteri coerenti e documentabili.

Il lavoro volontario richiede poi un'ulteriore distinzione. Il suo valore figurativo non entra tra i costi effettivi del test dell'art. 79. Può invece assumere rilievo, nei limiti previsti, nel diverso test relativo alla secondarietà delle attività diverse ex art. 6 CTS. I due conteggi non devono essere confusi.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Si consideri una Pro Loco APS che nel 2026 organizza una festa di tre giorni e incassa € 42.000 dalla cucina, € 8.000 da sponsorizzazioni, € 5.000 da una vera raccolta pubblica occasionale e € 12.000 da quote associative e liberalità.

Il primo errore sarebbe sommare € 67.000 e utilizzare quel totale come plafond dell'art. 86.

Le quote associative e le liberalità genuine non sono ricavi commerciali. La raccolta fondi occasionale, se possiede i requisiti previsti dall'art. 79, comma 4, segue la disciplina specifica e non viene trattata come una normale vendita commerciale. Restano invece i ricavi della cucina e le sponsorizzazioni, che devono essere considerati secondo le regole dell'art. 86.

Assumendo, per semplicità, € 50.000 di ricavi commerciali rilevanti, la soglia di € 85.000 è rispettata. Se l'APS ha validamente adottato l'art. 86, il reddito forfetario corrisponde al 3%, quindi € 1.500.

Sulla cucina, inoltre, non viene addebitata IVA ai clienti e l'associazione non detrae l'IVA sostenuta sugli acquisti. Se invece la stessa Pro Loco non applicasse l'art. 86 e operasse in regime IVA ordinario, la somministrazione sarebbe normalmente soggetta al 10% e l'IVA sugli acquisti diventerebbe detraibile secondo le regole generali.

Gli stessi dati servono poi per verificare la natura complessiva dell'ETS ai sensi dell'art. 79, comma 5. In quel test le sponsorizzazioni seguono una regola particolare e non vengono considerate nello stesso modo in cui rilevano ai fini del plafond dell'art. 86.

È questo il cambio di metodo imposto dalla riforma. Non basta più conoscere l'incasso complessivo della festa. Occorre sapere da dove arriva ogni somma, a quale attività si riferisce e quale costo è imputabile a quella specifica attività.

IL VERO PUNTO OPERATIVO PER LE SAGRE DAL 2026

Per una Pro Loco APS che organizza una sagra, la prima domanda non dovrebbe più essere "la sagra è commerciale oppure no?". È una domanda troppo generica.

Occorre chiedersi, nell'ordine, quali attività sono svolte, quali rientrano nelle attività di interesse generale, quali generano ricavi commerciali, quali somme sono vere liberalità o raccolte fondi, quale regime fiscale applica l'ente e, solo dopo, come viene trattata ciascuna operazione ai fini IVA.

Per la cucina il criterio pratico è particolarmente chiaro. **Art. 86 CTS applicato dalla Pro Loco APS: niente IVA in rivalsa sui pasti e niente detrazione dell'IVA sugli acquisti. Art. 86 non applicato: la normale somministrazione al pubblico ricade nel regime IVA ordinario, con aliquota generalmente del 10%.**

È anche il punto sul quale conviene fare una valutazione economica prima della manifestazione. Se la sagra ha molti acquisti con IVA e margini ridotti, l'indetraibilità prevista dall'art. 86 può pesare parecchio. Se, al contrario, il rapporto

tra acquisti e incassi è favorevole e l'ente vuole ridurre al minimo gli adempimenti, il regime può risultare molto efficace.

La riforma ha quindi sostituito una parte della semplicità della vecchia 398 con un sistema più analitico. La contabilità della

sagra non serve più soltanto per sapere quanto si è incassato e quanto si è speso. Serve a dimostrare perché ogni entrata è stata trattata fiscalmente in un determinato modo.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/fiscalita-sagre-pro-loco-2026-definitivo/> →

HAI DUBBI SULLA GESTIONE DEL TUO ENTE SPORTIVO O SUI CONTRATTI SPORTIVI?

Studio Pizzano è specializzato in Riforma dello Sport, adeguamento statuti ASD/SSD, gestione RASD e lavoro sportivo.

RICHIEDI CHECK-UP SPORTIVO →

Avviso bonario e concordato preventivo biennale: la decadenza scatta in 60 giorni

Le comunicazioni di irregolarità riferite ai periodi coperti dal concordato preventivo biennale stanno diventando, per molti contribuenti, un passaggio delicato più del previsto. Chi ha aderito al concordato preventivo biennale (CPB), l'accordo che fissa in anticipo con l'Agenzia delle entrate il reddito su cui calcolare le imposte per due periodi d'imposta, e riceve una comunicazione di irregolarità, il cosiddetto avviso bonario, non perde automaticamente il regime concordato. La decadenza si verifica soltanto se il debito resta impagato per 60 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE.

Norme chiave

D.Lgs. 13/2024, D.Lgs. 108/2024, Art. 9-bis D.L. 50/2017 (ISA).

A chi si applica

Titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo soggetti agli indici sintetici di affidabilità (ISA).

Azione richiesta

Valutare la convenienza della proposta di reddito concordato 2026-2027 e i benefici di premialità fiscale.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- Cosa cambia:** Modalità di adesione e benefici fiscali del Concordato Preventivo Biennale e del regime di ravvedimento speciale.
- Impatto operativo:** L'adesione al CPB blocca gli accertamenti presuntivi sul biennio concordato e apre all'accesso al regime di ravvedimento speciale sulle annualità pregresse.
- Attenzione & criticità:** Attenzione: l'eventuale omissione di dichiarazioni o violazioni gravi di certificazione comporta la decadenza immediata dal concordato.

Chi ha aderito al concordato preventivo biennale (CPB), l'accordo che fissa in anticipo con l'Agenzia delle entrate il reddito su cui calcolare le imposte per due periodi d'imposta, e riceve una comunicazione di irregolarità, il cosiddetto avviso bonario, non perde automaticamente il regime concordato. La decadenza si verifica soltanto se il debito resta impagato per 60 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973. Il tema riguarda due questioni distinte, che vanno tenute separate: da un lato la legittimità della riscossione delle imposte dichiarate e non versate, dall'altro la sopravvivenza dell'accordo con il fisco. La regola di riferimento, l'articolo 22 del D.Lgs. 13/2024 come riscritto dal decreto correttivo D.Lgs. 81/2025, collega la perdita del concordato al mancato pagamento entro il termine, non alla semplice esistenza del debito. Un punto delicato riguarda la rateizzazione: la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E del 24 giugno 2025 ha chiarito che avviare un piano di rate non basta a salvare il concordato, perché serve il pagamento integrale entro i 60 giorni. Sul calcolo del termine incide anche la sospensione feriale, dal primo agosto al quattro settembre. Professionisti e imprese devono quindi ricostruire con attenzione la sequenza di date e importi, per non perdere insieme al concordato anche i benefici fiscali collegati.

CHE COSA SUCCEDDE QUANDO ARRIVA UN AVVISO BONARIO IN PENDENZA DI CONCORDATO

Le comunicazioni di irregolarità riferite ai periodi coperti dal concordato preventivo biennale stanno diventando, per molti contribuenti, un passaggio delicato più del previsto. L'avviso bonario è l'esito di un controllo automatizzato che l'Agenzia delle entrate effettua incrociando i dati dichiarati con i versamenti risultanti dai modelli F24. Quando il controllo rileva un'imposta dichiarata ma non versata, o versata solo in parte, l'ufficio invia la comunicazione al contribuente prima di procedere con l'iscrizione a ruolo, cioè prima di formare il debito che verrà poi richiesto tramite cartella di pagamento. Per chi ha aderito al concordato, questo passaggio ordinario può trasformarsi in un punto di rottura dell'accordo, perché la legge collega proprio al mancato pagamento entro il termine indicato nella comunicazione la possibile perdita del regime concordatario, con tutti i vantaggi che comporta: imposte sostanzialmente bloccate sul reddito concordato e limitazione dei futuri controlli basati sugli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

DUE PIANI DA TENERE SEPARATI: LA RISCOSSIONE E LA DECADENZA DAL CONCORDATO

Il primo equivoco da evitare è confondere la validità della riscossione con la tenuta del concordato. Sono due piani distinti, governati da norme diverse. Da un lato c'è la possibilità dell'Amministrazione finanziaria di recuperare imposte che il contribuente ha dichiarato ma non versato: qui vale la disciplina generale del controllo automatizzato e della successiva riscossione. Dall'altro lato c'è una fattispecie autonoma, propria del concordato, che determina la cessazione dei suoi effetti quando l'inadempimento si protrae oltre un certo termine. Una cartella di pagamento può essere perfettamente legittima secondo le regole ordinarie del controllo automatizzato, e allo stesso tempo non essere sufficiente, da sola, a dimostrare che la decadenza dal concordato si sia effettivamente perfezionata. Per questo motivo il professionista che assiste il contribuente non può limitarsi a verificare l'esistenza del debito: deve ricostruire l'intera sequenza procedimentale che porta, eventualmente, alla perdita del regime.

IL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELL'ARTICOLO 36-BIS: QUANDO SERVE UN CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

Il controllo automatizzato disciplinato dall'articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 (e, per l'IVA, dall'articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972) non richiede in ogni caso un'interlocuzione preventiva con il contribuente prima dell'iscrizione a ruolo. L'articolo 6, comma 5, della legge 212/2000 (lo Statuto dei diritti del contribuente) impone all'ufficio di invitare il contribuente a fornire chiarimenti o produrre documenti, con un termine non inferiore a trenta giorni, solo quando dal controllo emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Se, invece, il debito deriva direttamente dalla dichiarazione presentata e l'irregolarità consiste soltanto nell'omesso o insufficiente versamento di quanto il contribuente stesso ha dichiarato di dovere, non c'è alcuna incertezza da chiarire: la comunicazione preventiva resta comunque prassi diffusa dell'Agenzia, ma non costituisce condizione di validità della successiva cartella. Vale la pena ricordare che, dal 2025, i termini di risposta alle richieste di chiarimento e di pagamento delle somme dovute sono stati raddoppiati da 30 a 60 giorni per effetto del D.Lgs. 108/2024, che ha riscritto gli articoli 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. 462/1997: una modifica pensata per dare più tempo al contribuente, ma che nel concordato preventivo biennale assume anche un significato ulteriore, come si vedrà più avanti.

LA CARTELLA REGGE ANCHE SENZA AVVISO BONARIO: L'ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA

Sul primo dei due piani, quello della semplice legittimità della riscossione, la giurisprudenza tributaria più recente conferma un principio consolidato. La Corte di giustizia tributaria di

secondo grado del Lazio, sezione 9, con la sentenza del 29 ottobre 2025 n. 6542, ha affermato che, in materia di riscossione a seguito di controllo automatizzato ex articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973, la cartella di pagamento che riprende un semplice omesso o carente versamento di quanto risulta dalla dichiarazione del contribuente è legittima anche in assenza della preventiva comunicazione di irregolarità, il cui obbligo sussiste solo quando ricorrano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Si tratta di un principio applicato dalla stessa sezione anche in altre pronunce coeve. La decisione, tuttavia, non riguarda il concordato preventivo biennale: riguarda la validità della cartella secondo le regole generali del controllo automatizzato. Non può quindi essere trasferita automaticamente sul diverso terreno della decadenza dal CPB, che è disciplinata da una norma specifica e più garantista per il contribuente.

LA REGOLA SPECIALE DEL CONCORDATO DOPO IL DECRETO CORRETTIVO

Sul secondo piano, quello della tenuta dell'accordo, interviene la disciplina dedicata dell'articolo 22, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 13/2024, il decreto che ha istituito il concordato preventivo biennale. La disposizione è stata riscritta dal decreto correttivo D.Lgs. 81/2025, in vigore dal 13 giugno 2025, proprio per introdurre una tutela collegata al pagamento delle somme richieste con il controllo automatizzato. Nella versione oggi vigente, l'omesso versamento delle imposte dovute in base al concordato, se contestato attraverso i controlli automatizzati previsti dall'articolo 12, comma 2, dello stesso decreto, non determina da solo la perdita del regime. La decadenza si realizza soltanto se il pagamento non avviene, secondo le modalità dell'articolo 2 del D.Lgs. 462/1997, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 36-bis, comma 3, del D.P.R. 600/1973. La comunicazione assume così una funzione che va oltre la semplice segnalazione dell'esito del controllo: individua il momento dal quale decorre il termine entro cui l'inadempimento può ancora essere sanato senza compromettere il concordato. L'Agenzia delle entrate ha illustrato la nuova regola nella circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, che fornisce le istruzioni operative sulla disciplina del concordato per il biennio 2025-2026.

CHE COSA DEVE VERIFICARE IL CONTRIBUENTE PRIMA DI PARLARE DI DECADENZA

Proprio perché la decadenza dipende da una sequenza precisa di elementi, e non dalla semplice esistenza di un debito, il professionista deve verificare in concreto almeno tre condizioni prima di concludere che il concordato sia venuto meno. Primo: che le somme richieste siano effettivamente riconducibili al controllo automatizzato previsto dall'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 13/2024, e non ad altre pendenze fiscali estranee al concordato. Secondo: che la comunicazione di irregolarità sia stata effettivamente ricevuta

dal contribuente, circostanza che va documentata con la stessa cura riservata alla notifica di un atto impositivo, perché da quella data decorre il termine. Terzo: che i 60 giorni siano effettivamente trascorsi senza un pagamento integrale, tenendo conto delle sospensioni dei termini applicabili. Solo la combinazione di questi tre elementi consente di affermare che la causa di decadenza si è perfezionata. In mancanza anche di uno solo di essi, il contribuente conserva il diritto di ritenere valido il concordato, pur restando comunque tenuto al pagamento del debito accertato con il controllo automatizzato.

RATEIZZAZIONE E CONCORDATO: PERCHÉ NON BASTA APRIRE IL PIANO DI RATE

Un aspetto che genera dubbi operativi riguarda il rapporto tra la decadenza dal concordato e la rateizzazione ordinaria delle somme richieste con l'avviso bonario, disciplinata dall'articolo 3-bis del D.Lgs. 462/1997, che consente di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, a condizione di versare tempestivamente la prima rata. L'articolo 22 del D.Lgs. 13/2024, però, collega la conservazione del concordato al pagamento delle somme dovute entro 60 giorni e richiama espressamente l'articolo 2 del D.Lgs. 462/1997, non l'articolo 3-bis. La circolare n. 9/E del 24 giugno 2025 ha risolto il dubbio in senso restrittivo: l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai fini della conservazione del concordato, il pagamento deve avvenire in un'unica soluzione, e che la sola apertura del piano di rateizzazione, con il versamento della prima rata, non è sufficiente a evitare la decadenza. Si tratta di una lettura rigorosa, che i contribuenti e i loro consulenti devono tenere presente: la rateizzazione resta una facoltà legittima secondo le regole generali della riscossione, e consente comunque di dilazionare il debito evitando l'iscrizione a ruolo per l'intero importo, ma non produce l'effetto di salvare il concordato preventivo biennale. Quando è in gioco la tenuta dell'accordo, l'unica strada sicura resta il pagamento integrale entro il termine.

IL CALCOLO DEI 60 GIORNI E LA SOSPENSIONE FERIALE

Sul computo del termine incide un ulteriore elemento operativo, spesso sottovalutato: la sospensione feriale dei termini relativi ai controlli automatizzati e formali, prevista dal primo agosto al quattro settembre di ogni anno. Durante questo periodo l'Agenzia delle entrate sospende sia l'invio delle comunicazioni di irregolarità, sia il decorso dei termini di pagamento già avviati. Si tratta di un elemento decisivo soprattutto per le comunicazioni ricevute nelle settimane immediatamente precedenti l'estate, perché il termine di 60 giorni si allunga in misura pari ai giorni di sospensione. Un esempio aiuta a comprendere il meccanismo: si ipotizzi un'impresa che ha aderito al concordato per il biennio 2025-2026 e riceve una comunicazione di irregolarità relativa al mancato versamento del saldo concordato il 10 luglio 2026. Senza sospensione, il termine di 60 giorni scadrebbe intorno all'8 settembre 2026. Poiché però il periodo dal primo agosto

al quattro settembre resta sospeso, i giorni effettivamente trascorsi prima della sospensione (i 21 giorni tra il 10 e il 31 luglio) si sommano ai giorni successivi al 4 settembre necessari a completare i 60: il termine reale slitta così a metà ottobre 2026 circa. La sospensione allunga quindi i tempi a disposizione, ma non riduce affatto l'importanza di monitorare con attenzione la posizione, perché una volta terminato il periodo di sospensione il conteggio riprende automaticamente, senza bisogno di alcun ulteriore avviso.

LE TAPPE DELLA VICENDA IN SINTESI

La tabella che segue riepiloga i passaggi principali e i relativi riferimenti normativi, utile come promemoria operativo per chi deve gestire una comunicazione di irregolarità in pendenza di concordato.

FASE	RIFERIMENTO NORMATIVO	TERMINE O EFFETTO
Controllo automatizzato sulle somme dichiarate e non versate	Art. 36-bis D.P.R. 600/1973; art. 12, comma 2, D.Lgs. 13/2024	Invio della comunicazione di irregolarità (avviso bonario)
Eventuale contraddittorio preventivo	Art. 6, comma 5, L. 212/2000	Dovuto solo se emergono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
Pagamento delle somme richieste	Art. 2 D.Lgs. 462/1997	60 giorni dal ricevimento della comunicazione, per intero e in unica soluzione ai fini del concordato
Rateizzazione ordinaria del debito	Art. 3-bis D.Lgs. 462/1997	Fino a 20 rate trimestrali: dilaziona il debito ma non evita, da sola, la decadenza dal CPB
Decadenza dal concordato preventivo biennale	Art. 22, comma 1, lett. e), D.Lgs. 13/2024, come modificato dal D.Lgs. 81/2025	Si perfeziona se il pagamento integrale non avviene entro i 60 giorni
Sospensione dei termini	Sospensione feriale dei controlli automatizzati e formali	Dal primo agosto al quattro settembre, il conteggio dei 60 giorni si ferma

CHE COSA DEVONO FARE IN PRATICA IMPRESE E PROFESSIONISTI

La gestione di un avviso bonario ricevuto durante il concordato richiede un controllo che non sia soltanto fiscale, ma anche procedimentale: data di ricezione della comunicazione, natura delle somme richieste, eventuale possibilità di correggere errori e modalità di pagamento devono essere verificate insieme, come parti di un'unica decisione. In pratica, conviene: controllare subito se le somme derivano effettivamente da un controllo sui periodi coperti dal concordato o da altre pendenze; conservare la prova della data di ricezione della comunicazione, calcolando il termine effettivo tenendo conto dell'eventuale sospensione feriale; valutare il pagamento integrale entro i 60 giorni come opzione prioritaria quando la tenuta del concordato è un obiettivo concreto, evitando di affidarsi alla sola rateizzazione; ricordare che chi paga entro il termine beneficia comunque di una sanzione ridotta a un terzo di quella ordinaria, pari all'8,33% delle somme dovute, contro il 25% previsto in via generale per l'omesso versamento dalle violazioni commesse dal primo settembre 2024. Nel concordato preventivo biennale, insomma, il debito non è un rischio soltanto per la sua esistenza, ma soprattutto per il momento in cui l'inerzia del contribuente lascia decorrere

inutilmente il termine che la legge assegna alla sua regolarizzazione.

ROADMAP DI ADESIONE: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)



Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1 SIMULAZIONE & DATI ISA

Elaborazione della proposta di reddito concordato 2026-2027 tramite software Redditi con i dati contabili e punteggio ISA.

2 CONFRONTO CON TREND REALI

Analisi di convenienza economica tra imposte sul reddito concordato vs imposte stimate su budget di fatturato effettivo.

3 ACCETTAZIONE IN DICHIARAZIONE

Compilazione del quadro CPB all'interno della dichiarazione dei redditi e contestuale opzione per il ravvedimento speciale pregresso.

4 MONITORAGGIO CAUSA DECADENZA

Presidio contabile e tempestività nei versamenti delle imposte per evitare la revoca retroattiva del patto fiscale.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/avviso-bonario-e-concordato-preventivo-biennale-decadenza-60-giorni/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali: guida alla voce B10b

Terreni, fabbricati, autoveicoli, ammortamento maggiorato commercio al dettaglio e iperammortamento 2026-2028 con decreto attuativo. La voce B10b del conto economico raccoglie l'ammortamento di tutti i beni materiali strumentali: fabbricati, impianti, macchinari, automezzi, mobili e attrezzature. Dietro l'apparente semplicità dei coefficienti ministeriali del 1988 si nascondono eccezioni per i terreni, tetti di deducibilità per le auto aziendali e due agevolazioni ancora attive nel 2026, l'ammortamento maggiorato per il commercio al dettaglio e il nuovo iperammortamento, appena arricchito da un decreto attuativo firmato in primavera.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

GUIDA AL BILANCIO.

Norme chiave

Art. 43, comma 1-bis, D.P.R. 600/1973, L. 111/2023, D.Lgs. Correttivo 2026.

A chi si applica

Imprese, società di capitali e titolari di reddito d'impresa con beni strumentali ammortizzabili.

Azione richiesta

Conservare la documentazione probatoria oltre 5 anni per i beni pre-2027 e tracciare la prima quota dedotta per i nuovi beni.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- Cosa cambia:** Il termine di accertamento dei componenti a deduzione pluriennale decorrerà dalla dichiarazione del primo anno di deduzione (novità correttivo Omnibus dal 2027).
- Impatto operativo:** Superamento degli accertamenti perenni sui nuovi cespiti: dopo 5 anni dalla prima dichiarazione l'intero piano di ammortamento non è più contestabile nel presupposto.
- Attenzione & criticità:** Attenzione: per i beni acquistati fino al 2026 continuano ad applicarsi i termini per ciascuna annualità dedotta, con obbligo di conservazione documentale prolungata.

La voce B10b del conto economico raccoglie l'ammortamento di tutti i beni materiali strumentali: fabbricati, impianti, macchinari, automezzi, mobili e attrezzature. Dietro l'apparente semplicità dei coefficienti ministeriali del 1988 si nascondono eccezioni per i terreni, tetti di deducibilità per le auto aziendali e due agevolazioni ancora attive nel 2026, l'ammortamento maggiorato per il commercio al dettaglio e il nuovo iperammortamento, appena arricchito da un decreto attuativo firmato in primavera.

COS'È L'AMMORTAMENTO E PERCHÉ NON È UNA VALUTAZIONE

In un sistema contabile basato sul costo storico, l'ammortamento non è un procedimento di stima del valore corrente di un bene, né un accantonamento per finanziarne la sostituzione futura. È, più semplicemente, la ripartizione sistematica del costo di acquisizione sull'intero periodo di utilizzazione dell'immobilizzazione. Ai sensi dell'art. 2426, comma 1, punto 2, del codice civile, il costo dei beni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo va ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, non alla durata fisica del cespite. L'OIC 16 chiarisce che la sistematicità non impone necessariamente il metodo a quote costanti, sebbene resti quello preferibile nella prassi, e che la decorrenza dell'ammortamento coincide con il momento in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso. Sono esclusi dall'obbligo di ammortamento solo i cespiti la cui utilità non si esaurisce nel tempo: il caso di scuola resta quello dei terreni e delle opere d'arte.

TERRENI: QUASI SEMPRE INDEDUCIBILI, CON POCHE ECCEZIONI

L'Agenzia delle Entrate, con l'interpello n. 480 dell'11 novembre 2019, ha confermato che il costo di un terreno acquisito in piena proprietà non genera alcuna quota di ammortamento deducibile, anche quando sopra vi insistono impianti o fabbricati strumentali: la regola discende direttamente dai paragrafi 58 e 60 dell'OIC 16. Il discorso cambia quando l'impresa non acquista la proprietà del terreno, ma ne ottiene un diritto di superficie o di usufrutto costituito a tempo determinato: in questo caso il costo sostenuto concorre alla formazione del reddito pro rata temporis, in proporzione alla durata contrattuale. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 98/E del 17 maggio 2000 individua alcune eccezioni residuali alla regola generale di non ammortizzabilità, riguardanti i terreni sui quali sono costruite le autostrade e quelli adibiti a piste, moli e linee ferrate.

FABBRICATI STRUMENTALI E FABBRICATI CIVILI: DUE DESTINI FISCALI DIVERSI

La distinzione tra "fabbricati industriali" e "fabbricati civili", propria della vecchia impostazione contabile, è stata sostituita da quella tra fabbricati strumentali e fabbricati non strumentali, eliminando la facoltà di non ammortizzare questi ultimi. Le ragioni di questa impostazione sono molteplici: la vecchia eccezione mal si conciliava con la regola generale, la nuova definizione del valore da ammortizzare (differenza tra

costo e valore residuo) impone l'interruzione del processo quando il valore residuo eguaglia o supera il valore contabile netto, e l'allineamento alla prassi IAS rende più coerente il sistema. Sul piano fiscale, secondo quanto previsto dall'art. 102 del D.P.R. 917/1986, i fabbricati civili non si ammortizzano e concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali; lo stesso vale, con indeducibilità dell'ammortamento, per i fabbricati civili costituenti forma di investimento. I fabbricati strumentali e le costruzioni leggere sono invece ammortizzabili nel limite massimo delle aliquote del D.M. 31.12.1988, regola che si estende anche ai fabbricati civili accessori a un fabbricato strumentale.

IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE: IL RINVIO ALLE ALIQUOTE MINISTERIALI

Per impianti e macchinari, generici o specifici, la deduzione fiscale decorre dall'esercizio di entrata in funzione e non può superare le aliquote del D.M. 31.12.1988, differenziate per gruppo di attività economica. La stima civilistica della durata economica tiene conto di quattro fattori ricorrenti: deterioramento fisico, grado di utilizzo, obsolescenza tecnologica e politiche aziendali di manutenzione e sostituzione. La stessa impostazione, con gli stessi criteri di stima, vale per le attrezzature industriali e commerciali e per i mobili e arredi d'ufficio: in tutti questi casi il tetto fiscale resta ancorato ai coefficienti ministeriali, benché la prassi contabile applichi ormai da anni tali coefficienti direttamente al costo lordo del bene, in luogo di una stima autonoma della vita utile residua. Una scelta che, secondo l'OIC 16, può essere resa compatibile con i principi contabili se la nota integrativa dà conto delle ragioni statistiche sottostanti alle aliquote ministeriali.

MACCHINE D'UFFICIO E TELEFONIA: IL LIMITE DELL'80%

Le macchine ordinarie ed elettroniche d'ufficio seguono lo stesso schema: deduzione dall'esercizio di entrata in funzione, tetto ministeriale, stima civilistica basata sui consueti quattro fattori. Un caso particolare riguarda le apparecchiature telefoniche: ai sensi del nono comma dell'art. 102 del Tuir, rientrano nella limitazione dell'80% i beni indispensabili per la connessione telefonica, come centralini, fax, modem e router, mentre restano fuori dalla limitazione i personal computer e le stampanti multifunzione quando non sono qualificabili come beni indispensabili per il collegamento. Per la telefonia mobile la deducibilità è dell'80% per imprese e professionisti, ma sale al 100% per gli autotrasportatori conto terzi, in ragione della stretta ineranza dello strumento all'attività di trasporto.

AUTOVEICOLI: PERCENTUALI DI DEDUZIONE E TETTI DI COSTO

Il regime fiscale degli autoveicoli resta tra i più articolati dell'intero impianto normativo sull'ammortamento. Gli ammortamenti sono interamente deducibili in due sole ipotesi: veicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente

come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa (il classico esempio dell'autoscuola o del noleggiatore) e veicoli adibiti a uso pubblico. Per le autovetture a uso promiscuo la deduzione scende al 20%, con un tetto di costo fiscalmente riconosciuto di 18.075,99 euro, elevato a 25.822,84 euro per gli agenti e i rappresentanti di commercio, categoria per la quale peraltro la percentuale di deduzione sale all'80%. Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, la deduzione si attesta al 70%. Chi esercita arti o professioni in forma individuale può dedurre, sempre al 20%, un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici o da associazioni di cui all'art. 5 del Tuir, la deducibilità spetta per un veicolo per ogni socio o associato.

CATEGORIA DI VEICOLO	PERCENTUALE DI DEDUZIONE	TETTO DI COSTO FISCALE
Uso esclusivamente strumentale o pubblico	100%	Nessun limite
Autovetture a uso promiscuo generico	20%	18.075,99 euro
Agenti e rappresentanti di commercio	80%	25.822,84 euro
Uso promiscuo ai dipendenti (maggior parte anno)	70%	Nessun limite specifico
Motocicli (uso non esclusivo)	20%	4.131,66 euro
Ciclomotori (uso non esclusivo)	20%	2.065,83 euro

LE ATTIVITÀ REGOLATE: ENERGIA ELETTRICA E GAS

Per i beni strumentali impiegati nell'esercizio di attività regolate, come la distribuzione e il trasporto di gas naturale o la gestione della rete di trasmissione dell'energia elettrica, l'art. 102-bis del Tuir prevede un regime dedicato: gli ammortamenti sono deducibili nella misura ottenuta dividendo il costo per la durata delle vite utili determinate ai fini tariffari dall'Autorità competente, ridotta del 20%. La vita utile decorre dall'esercizio di entrata in funzione, anche se questa è avvenuta presso precedenti utilizzatori, e non si modifica per effetto di successivi trasferimenti. Nel caso di beni in locazione finanziaria, la deduzione compete all'impresa utilizzatrice indipendentemente dai criteri di contabilizzazione adottati, mentre l'impresa concedente tassa solo i proventi finanziari impliciti nei canoni.

L'AMMORTAMENTO MAGGIORATO AL 6% PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO

Per i fabbricati strumentali utilizzati da imprese operanti nel commercio al dettaglio, individuate da una lista di codici Ateco che comprende supermercati, discount, empori, negozi specializzati di alimentari e di elettronica, la normativa riconosce una maggiorazione dell'aliquota di ammortamento fino al 6%, applicabile per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro periodi successivi (quindi, in pratica, fino al 2027 per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare). La prevalenza dell'attività si verifica rapportando i ricavi derivanti dalle attività individuate dai codici Ateco al totale dei ricavi da conto economico, secondo

quanto stabilito dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89548 del 2023. La maggiorazione non si applica ai fabbricati concessi in locazione o leasing (salvo il caso della società utilizzatrice che non imputa a conto economico i relativi canoni), né a quelli il cui coefficiente ordinario è già pari o superiore al 6%. Un requisito operativo da non trascurare: il fabbricato deve essere entrato in funzione entro la fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, pena la perdita del beneficio per l'intero quinquennio.

UN ESEMPIO DI AMMORTAMENTO MAGGIORATO PER IL COMMERCIO

Si consideri la società Verdemercato S.r.l., che gestisce un discount di alimentari (codice Ateco 47.11.30) e nel 2015 ha acquistato l'immobile strumentale in cui opera per 600.000 euro, con aliquota ordinaria del 3%. La quota annua ordinaria sarebbe di 18.000 euro ($600.000 \times 3\%$). Applicando la maggiorazione al 6% per i cinque esercizi agevolati, la quota sale a 36.000 euro annui, per un totale di 180.000 euro nel quinquennio contro i 90.000 euro che sarebbero maturati con l'aliquota ordinaria. Poiché il provvedimento attuativo richiede l'imputazione a conto economico della quota maggiorata, nella maggior parte dei casi concreti il piano di ammortamento civilistico viene rivisto in aumento nello stesso esercizio, evitando così l'insorgere di un disallineamento permanente tra valori contabili e fiscali. Alcuni operatori, tuttavia, preferiscono mantenere invariato il piano civilistico e dedurre la differenza in via extracontabile: in questo secondo scenario, sulla differenza temporanea di 18.000 euro annui andrebbe stanziato un fondo imposte differite pari, con aliquota Ires al 24%, a 4.320 euro l'anno.

L'IPERAMMORTAMENTO 2026-2028: ALIQUOTE E BENI AMMISSIBILI

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, la legge di bilancio 2026 (art. 1, commi da 427 a 436, della L. 199/2025) ha reintrodotto una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto, con rilevanza esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Le aliquote sono scaglionate: 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni, 50% per quella tra 10 e 20 milioni. Il beneficio riguarda i beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli allegati IV e V della legge, purché interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e si estende ai beni materiali nuovi destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, compresi gli impianti di stoccaggio, con requisiti tecnici specifici per i moduli fotovoltaici (efficienza di cella non inferiore al 23,50% per i moduli tradizionali, al 24% per quelli a eterogiunzione o tandem). Restano esclusi i lavoratori autonomi, i contribuenti forfetari e le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale, oltre alle imprese in stato di crisi conclamata o destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del d.lgs. 231/2001.

IL DECRETO ATTUATIVO E LA PROCEDURA GSE

La misura, annunciata già nella prima bozza di manovra, ha trovato attuazione concreta solo in primavera: il decreto interministeriale è stato firmato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy il 4 maggio 2026 e controfirmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze il 7 maggio, registrato dalla Corte dei Conti il 20 maggio e pubblicato sul sito del Ministero l'11 giugno 2026. Il provvedimento conferma l'impianto della legge e introduce una procedura di comunicazione al Gestore dei Servizi Energetici articolata in tre fasi: una comunicazione preventiva, una comunicazione di conferma da inviare entro sessanta giorni dall'esito positivo della prima, e una comunicazione di completamento dell'investimento. Tra le novità dell'ultima versione del decreto figura l'esclusione dall'agevolazione dei software erogati in modalità cloud, secondo il modello "as a service", che non soddisfano il requisito di interconnessione richiesto dalla norma primaria. La spettanza del beneficio resta comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

UN ESEMPIO DI CALCOLO DELL'IPERAMMORTAMENTO

Si ipotizzi che Meccanica Torinese S.r.l. acquisti nel marzo 2026 un centro di lavoro a controllo numerico interconnesso al sistema di gestione della produzione, per un costo di 1.800.000 euro, rientrando quindi nella prima fascia agevolata. L'aliquota di ammortamento ordinaria applicabile, secondo il D.M. 31.12.1988, è pari al 10%. A regime, la quota civilistica e fiscale ordinaria sarebbe di 180.000 euro annui ($1.800.000 \times 10\%$). Con la maggiorazione del 180%, la base fiscale su cui calcolare la quota aggiuntiva sale a 3.240.000 euro ($1.800.000 \times 180\%$), generando una quota fiscale ulteriore di 324.000 euro annui ($3.240.000 \times 10\%$), dedotta come variazione in diminuzione extracontabile nel modello Redditi, senza alcuna imputazione a conto economico. Trattandosi di una deduzione puramente fiscale, non si genera alcuna differenza temporanea da iscrivere come fiscalità differita: il meccanismo ricalca, in questo, il trattamento già riservato al vecchio super e iperammortamento.

LE NOVITÀ CONTABILI OIC 16 IN VIGORE DAL 2026

Sul fronte dei principi contabili nazionali, l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato l'8 dicembre 2025 un pacchetto di emendamenti che coinvolge anche l'OIC 16. La modifica più rilevante riguarda il coordinamento con l'OIC 13 sulle operazioni di acquisto di beni strumentali con clausola di riacquisto (le cosiddette operazioni con opzione di rivendita): il principio estende anche alle immobilizzazioni materiali l'approccio basato sulla sostanza economica dell'operazione già previsto per le rimanenze, evitando duplicazioni nella rappresentazione dei beni nei bilanci delle parti coinvolte. Gli

emendamenti chiariscono inoltre, in coordinamento con l'OIC 31, il trattamento dell'attualizzazione dei fondi per oneri di smantellamento e ripristino dei cespiti, distinguendo gli effetti del trascorrere del tempo da quelli della revisione del tasso di attualizzazione e collocandoli in una nuova voce dedicata della classe C del conto economico. Le nuove disposizioni si applicano ai bilanci degli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2026, ma le imprese possono optare per l'applicazione anticipata già ai bilanci relativi al 2025.

PERCHÉ LA VOCE B10B MERITA UN CONTROLLO PERIODICO

Tra coefficienti ministeriali risalenti al 1988, agevolazioni temporanee come la maggiorazione per il commercio al dettaglio e l'iperammortamento, limiti strutturali sugli autoveicoli e ora anche nuovi principi contabili in vigore dal 2026, la voce dedicata all'ammortamento delle immobilizzazioni materiali richiede un aggiornamento costante del registro cespiti. Un controllo periodico dei piani di ammortamento, incrociato con le novità normative e con la scadenza delle agevolazioni temporanee, resta la strada più

prudente per evitare tanto la perdita di deduzioni legittime quanto la deduzione di quote non spettanti, con conseguente rischio di ripresa fiscale in sede di accertamento.

ROADMAP GESTIONE AMMORTAMENTI & DECADENZA ACCERTAMENTO



Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

- 1 MAPPATURA CESPITI & ANNO ACQUISTO**
Separare nel registro cespiti i beni entrati in funzione fino al 2026 da quelli acquistati a partire dal 2027.
- 2 CONSERVAZIONE DOSSIER ANTE-2027**
Mantenere fatture d'acquisto, perizie e prove di inerenza per l'intera durata del piano d'ammortamento dei beni pregressi.
- 3 TRACCIAMENTO PRIMA DEDUZIONE 2027**
Documentare con esattezza il periodo d'imposta in cui viene dedotta la prima quota per cristallizzare la decorrenza del quinquennio di decadenza.
- 4 VERIFICA COMPONENTI ESCLUSI**
Applicare la disciplina ordinaria a perdite pregresse, crediti d'imposta e detrazioni pluriennali non coperti dal nuovo comma 1-bis.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/ammortamento-delle-immobilizzazioni-materiali-b10b-2026/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →



STUDIO SABATINO PIZZANO

**DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E
DELLA SOSTENIBILITÀ**

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

SEDE DI AVELLINO

C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

SEDE DI VENTICANO

Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

Email: info@studiopizzano.it

Web: www.studiopizzano.it

Partita IVA: IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

Il Quotidiano Fiscale: Sintesi rassegna mattutina.

La Settimana Fiscale: Dossier e analisi in PDF del sabato.

Blog & Video Guide: Approfondimenti su studiopizzano.it.

ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE



Ricevi gratuitamente ogni mattina **Il Quotidiano Fiscale** e ogni sabato **La Settimana Fiscale** via email.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →



PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE



ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.



FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOCIETARIO

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).



DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.



REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSR)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.



CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA



DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA



SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA →